



Settore Igiene e Sanità Pubblica
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
U.O. Assistenza, Informazione, Formazione
Educazione alla Sicurezza sul Lavoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

GUIDA PRATICA

ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 – Titolo I



Con il contributo
del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni,
l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro - Catania





Settore Igiene e Sanità Pubblica
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
U.O. Assistenza, Informazione, Formazione
Educazione alla Sicurezza sul Lavoro

Direttore del Settore Igiene e Sanità Pubblica A.USL3CT:
■ Dott. DOMENICO BARBAGALLO ■

a cura di:

■ Dott. Ing. ANTONIO LEONARDI ■
*Resp. U.O. Assistenza - Informazione - Formazione - Educazione alla Sicurezza sul Lavoro
A.USL3CT*

■ Dott. ROBERTO CACCHI ■
*Medico U.O. Assistenza - Informazione - Formazione - Educazione alla Sicurezza sul Lavoro
A.USL3CT*

Indice degli argomenti

PREFAZIONE	pag 3
INTRODUZIONE	» 5
1. COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	» 6
1.1 RAPPORTI DEL RSPP ALL'INTERNO DELL'AZIENDA	» 6
1.1.1 IL DATORE DI LAVORO	» 6
1.1.2 IL MEDICO COMPETENTE	» 6
1.1.3 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.....	» 6
1.2 RAPPORTI DEL RSPP ALL'ESTERNO DELL'AZIENDA	» 7
1.2.1 GLI ORGANI DI VIGILANZA	» 7
1.2.2 PROGETTISTI, FABBRICANTI, INSTALLATORI, APPALTATORI, LAVORATORI AUTONOMI.....	» 7
1.3 LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE	» 7
1.4 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	» 8
2. L'ATTO DI NOMINA	» 11
3. LA RESPONSABILITA' PENALE	» 12
4. LA RESPONSABILITA' CIVILE E LA TUTELA ASSICURATIVA	» 14
5. PRINCIPALI SENTENZE RELATIVE AL RUOLO DI RSPP	» 15
6. LE CAPACITA' ED I REQUISITI PROFESSIONALI	» 20
7. PROGRAMMA DIDATTICO DEI PERCORSI FORMATIVI	» 22
7.1 MODULO A	» 22
7.2 MODULO B	» 22
7.3 MODULO C.....	» 23
7.4 NOTE RELATIVE A TUTTE LE CERTIFICAZIONI.....	» 24
7.5 CORSI DI AGGIORNAMENTO	» 24
8. I SOGGETTI FORMATORI	» 26
ALLEGATO 1 Programmi dei moduli A,B,C	» 28
ALLEGATO 2 Numero di ore previste nel modulo B per macrosettore ateco	» 39
ALLEGATO 3 RSPP/ASPP Tabella degli esonerati dal percorso formativo	» 40
ALLEGATO 4 Riconoscimento ai Responsabili SPP dei crediti professionali e formativi pregressi	» 41
ALLEGATO 5 Riconoscimento agli Addetti SPP dei crediti professionali e formativi pregressi	» 42
ALLEGATO 6 Diagramma esplicativo (RSPP).....	» 43
ALLEGATO 7 Diagramma esplicativo (ASPP).....	» 44
ALLEGATO 8 Elenco della documentazione da custodire in azienda e nei cantieri	» 45

Nonostante le attività messe in atto dalle Istituzioni e dalle forze sociali, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, pur registrando complessivamente una tendenza decrescente in termini di frequenza, evidenzia livelli ancora preoccupanti.

Basti ricordare che in Italia si registrano ancora circa 1.300 morti all'anno per infortuni sul lavoro, cioè quasi 4 morti al giorno. Nel tentativo di porre un freno a questo preoccupante trend negativo, l'Azienda USL3 di CT ha ritenuto indispensabile, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, rivolgere un'attenzione particolare al potenziamento dell'attività di promozione e prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare dell'attività di informazione e formazione, da esercitare nei confronti di tutti i lavoratori e di tutti coloro i quali hanno la possibilità di incidere sul miglioramento delle condizioni di sicurezza durante lo svolgimento dell'attività lavorativa (Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, figure coinvolte nello scenario della sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08, etc...).

Proprio in questi mesi, anche in seguito al risalto dato dai mass-media ad infortuni mortali che hanno provocato ampie riflessioni e animate discussioni anche in ambito politico ed istituzionale, il Governo Italiano ha prestato particolare attenzione al problema della Sicurezza nei luoghi di lavoro, emanando diversi provvedimenti, tra i quali il D. lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

In tale contesto l'informazione e la formazione diventano strumento fondamentale al fine di consentire che la sicurezza e la salute dei lavoratori divengano parte integrante della pianificazione e programmazione aziendale e non siano viste solo come un insieme di norme, regole e obblighi, la cui violazione fa scattare delle sanzioni. In seguito all'emanazione del D. Lgs. 81/2008 ed in precedenza del D. Lgs. 195/2003, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale assume maggiore dignità professionale, divenendo sempre più uno specialista che deve essere in possesso di una specifica preparazione scientifica in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel settore produttivo di appartenenza.

Considerato il ruolo strategico che riveste la figura del Responsabile della Prevenzione e Protezione Aziendale ai fini della Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro e visto che è stata forse quella che, sin dall'emanazione del D. Lgs. 626/94, ha provocato il maggior numero di dibattiti, in merito alle sue funzioni, ai suoi compiti, alle sue responsabilità, l'AUSL3 di CT, tramite l'U.O. Assistenza, Informazione, Formazione ed Educazione alla Sicurezza sul Lavoro del Settore Igiene e Sanità Pubblica, ha redatto questa guida pratica al fine di fornire agli utenti uno strumento pratico, di facile consultazione, che possa aiutare, per quanto possibile, a chiarirne meglio il ruolo, le funzioni, le responsabilità, le competenze necessarie, alla luce delle novità introdotte dalla recente normativa e in particolare dal D. Lgs. 81/2008.

Sempre nell'ambito dell'attività di promozione della cultura della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro espletata dall'AUSL3, si sottolinea che l'U.O. di Assistenza, Informazione, Formazione, Educazione alla Sicurezza sul Lavoro organizza con continuità i corsi di formazione obbligatori per la figura di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (moduli A, B, C) previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Si ringraziano gli autori per l'impegno profuso e la professionalità con la quale hanno realizzato la presente guida.

Direttore Generale AUSL3 CT
Dott. Antonio Scavone

Il CPT Catania, Ente Paritetico che unisce attività e risorse delle parti datoriali e sociali del mondo dell'edilizia, esplica quotidianamente con i nostri tecnici attività di consulenza per le imprese edili.

Alla consulenza si aggiunge, sia la formazione-informazione prevista dalle ultime norme per tutti gli operai, che viene effettuata direttamente in cantiere con un'aula mobile, sia la formazione, presso la propria sede, per tutte quelle figure obbligatorie che la normativa prevede.

Tali servizi vengono effettuati nell'intero territorio della provincia di Catania in modo qualificato e gratuito per le imprese edili iscritte in Cassa Edile.

Il C.P.T. è impegnato da sempre a diffondere la cultura della sicurezza nell'intera filiera edile; ulteriore testimonianza di questo continuo impegno è questa guida pratica per R.S.P.P., realizzata in collaborazione con l'Azienda U.S.L. 3 di Catania, per venire incontro alle esigenze di coloro che svolgono o svolgeranno questo incarico di fondamentale importanza nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La cultura della sicurezza si sta radicando sempre più nel territorio, grazie anche al C.P.T. di Catania, ed è per questo che siamo convinti che la sinergia fra C.P.T. e Azienda U.S.L. 3 di Catania, Ente che istituzionalmente svolge un ruolo di controllo e di prevenzione, riuscirà a ridurre ulteriormente gli infortuni nei cantieri edili, infortuni che finalmente hanno percentuali statistiche in diminuzione.

Il RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE ha l'onere di guidare coloro che lavorano al rispetto della normativa prevista in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro; chi conosce quali rischi affronta nell'espletamento della sua attività lavorativa saprà meglio tutelare se stesso e gli altri lavoratori edili.

Siamo convinti che questa pubblicazione potrà essere di grande aiuto agli R.S.P.P..

Ottobre 2008

Il Presidente
Ing. Giuseppe Piana

Il Vice Presidente
Piero Gavino Pisano

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (**R.S.P.P.**) è una figura strategica nel sistema di gestione della sicurezza previsto dal **D. Lgs. 81/2008 (cosiddetto Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro)**; la designazione del R.S.P.P., per lo stretto rapporto di fiducia che deve istituzionalmente intercorrere tra Datore di lavoro (D.d.l.) e R.S.P.P., è uno dei compiti non delegabili cui è soggetto il Datore di lavoro (D. Lgs. 81/2008, art. 17, lettera b). L'ampia responsabilità in eligendo affidata al D.d.l. conseguente alla richiesta di "*capacità adeguate*" contenuta in un primo momento nel D. Lgs. 626/94, è stata ridotta dal D. Lgs. 195/2003 (art. 8/bis del D. Lgs. 626/94), oggi art. 32 del D. Lgs 81/2008, dall'Accordo sancito in Conferenza Stato/Regioni il 26/01/2006, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 37 del 14/02/2006 e dalle relative "Linee guida interpretative" approvate dalla Conferenza Stato/Regioni il 05/10/2006 e pubblicate sulla G.U.R.I. serie generale n. 285 del 07/12/2006. Le norme suddette definiscono in modo preciso le capacità ed i requisiti professionali necessari per svolgere il ruolo di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale.

1. COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (S.P.P.)

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), allo scopo di mettere in atto i compiti previsti dall'art. 33, comma 1 del D. Lgs 81/2008, che si illustreranno in seguito, deve instaurare un rapporto di interazione/collaborazione con numerosi soggetti presenti sia all'interno che all'esterno dell'azienda e deve essere dotato sia di capacità tecniche e gestionali che di comunicazione e di mediazione. Inoltre, sia il R.S.P.P., che gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (A.S.P.P.), sono obbligati a mantenere il segreto professionale in ordine ai particolari processi lavorativi di cui sono venuti a conoscenza durante lo svolgimento delle sue funzioni (D. Lgs 81/2008, art. 33, comma 2).

1.1 RAPPORTI DEL R.S.P.P. ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

1.1.1 Il Datore di lavoro

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) è un organo aziendale **utilizzato dal Datore di lavoro** (D. Lgs 81/2008, art. 33, comma 3); questa utilizzazione, però, ha dei limiti ben precisi, infatti il R.S.P.P. ha compiti esclusivamente consultivi, cioè osserva, valuta e suggerisce ed ha l'obbligo di segnalare al Datore di lavoro (D.d.l.) eventuali rischi e/o carenze in materia di sicurezza, dovendo poi, il Datore di lavoro stesso provvedere agli adempimenti del caso. La designazione del R.S.P.P., quindi, non esonera il D.d.l. dalle sue responsabilità in materia di sicurezza.

1.1.2 Il Medico competente

"Il Medico Competente collabora con il Datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale"(D. Lgs 81/2008, art. 25, lettera a).

In sostanza oltre alle visite degli ambienti di lavoro, il R.S.P.P. è chiamato a collaborare con il D.d.l. e con il Medico Competente, allo scopo di identificare le mansioni soggette a sorveglianza sanitaria in sede di valutazione dei rischi; questa collaborazione è indispensabile in quanto il R.S.P.P. possiede la specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, necessaria affinché il Medico Competente possa meglio identificare e valutare i rischi per la salute nonché suggerire le misure ed i comportamenti idonei ad attuare la migliore prevenzione possibile.

1.1.3 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs 81/2008 (D.

Lgs 81/2008, art. 33, comma1, lettera e).

La riunione periodica, alla quale debbono partecipare D.d.L., R.S.P.P., Medico Competente ove nominato e Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), è anche occasione per stabilire una forma di collaborazione tra R.S.P.P. e R.L.S..

E' evidente che tale collaborazione non si ferma alla sola riunione ma prevede un continuo scambio di informazioni, proposte, segnalazioni che hanno lo scopo di migliorare sempre più il livello qualitativo aziendale nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

1.2 RAPPORTI DEL R.S.P.P. ALL'ESTERNO DELL'AZIENDA

1.2.1 Gli Organi di Vigilanza

Potrebbe essere opportuno che il R.S.P.P. stabilisca dei contatti con gli Organi di Vigilanza competenti nel territorio per poter avere, ove necessario, dei suggerimenti e delle indicazioni specifiche sui comportamenti da tenere nel campo della prevenzione; inoltre in sede di ispezione, il R.S.P.P. è il principale interlocutore per l'Organo di Vigilanza, e può fornire sia informazioni utili alle indagini, sia eventuali chiarimenti finalizzati alla comprensione del documento di valutazione dei rischi e delle procedure adottate.

1.2.2. Progettisti, fabbricanti, installatori, appaltatori, lavoratori autonomi

Il Responsabile del servizio dovrebbe essere coinvolto nelle fasi prodromiche ed esecutive inerenti le attività dei soggetti di cui sopra, nella misura in cui possono provocare od aumentare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

1.3 LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE

Il servizio di prevenzione e protezione **propone** i programmi di informazione e formazione dei lavoratori (D. Lgs 81/2008, art. 33, comma1, lettera d), e fornisce ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 (D. Lgs 81/2008, art. 33, comma1, lettera F.)

La formazione e l'informazione dei lavoratori e delle figure previste dal D. Lgs. 81/2008 assumono un ruolo strategico per:

- Generare comportamenti corretti durante l'attività lavorativa;
- Utilizzare in sicurezza strumenti, macchinari, sostanze chimiche, etc.;
- Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale;
- Far sì che la sicurezza degli operatori diventi parte integrante della pianificazione e programmazione aziendale;
- Permettere che i cambiamenti prospettati dalle leggi possano divenire reali e non rimanere sulla carta;
- Risolvere il conflitto vigente tra ciò che la legge impone e ciò che dovrebbe essere un bisogno naturale;
- Favorire lo sviluppo di una cultura della sicurezza che possa divenire parte integrante del sistema valoriale condiviso da tutti. Il lavoratore dovrà sentirsi parte integrante di un sistema affidabile, garante del suo benessere lavorativo;
- La formazione è elemento tecnico determinante nella diminuzione del numero degli infortuni, in quanto incide sull'errore umano e deve essere unanimemente considerata non un costo, bensì un'opportunità, un'occasione, una risorsa.

La formazione, infine, dovrà essere ripetuta periodicamente, in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgere di nuovi.

La formazione, in ogni caso, deve essere effettuata in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione, qualora si trat-

ti di somministrazione di lavoro;

- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie;
- dell'introduzione di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Vi sono, inoltre, delle figure che hanno diritto ad una formazione particolare:

- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) necessita di un corso di formazione della durata minima di trentadue ore, di cui dodici sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplinerà le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a quattro ore annue per le imprese che occupano dai quindici ai cinquanta lavoratori e a otto ore annue per le imprese che occupano più di cinquanta lavoratori; i contenuti della formazione del R.L.S., stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, dovranno rispettare i contenuti minimi elencati al comma 11, art. 37 del D. Lgs 81/2008.
- I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato necessitano, fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3, art. 46 del D. Lgs 81/2008, di un corso dalla durata proporzionata all'entità del rischio: basso 4 ore; medio 8 ore; alto 16 ore, ai sensi del D. M. 10/03/1998;
- I lavoratori incaricati dell'attività di primo soccorso necessitano di un corso della durata di dodici o sedici ore, ai sensi del D. M. 388/2003 (D. Lgs 81/2008, art. 45, comma 2).

1.4 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Prima di affrontare la trattazione di questo paragrafo occorre precisare quanto indicato dal D. Lgs. 81/2008, art. 306, comma 2: *“Le disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti”*. La legge 129/2008 ha ulteriormente prorogato le suddette disposizioni al 01/01/2009.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali (S.P.P.), in merito alla valutazione dei rischi, provvede (D. Lgs 81/2008, art. 33, comma 1, lettera a,b,c):

- All'individuazione dei fattori di rischio;
- Alla valutazione dei rischi;
- All'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, del D. Lgs 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
- Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.

La stesura del “Documento di valutazione dei rischi” è una esclusiva responsabilità del datore di lavoro (D. Lgs 81/2008, art. 17, comma 1, lettera a), ed inoltre è un obbligo “indelegabile”. Va comunque sottolineato, visti i compiti istituzionali del S.P.P. sopra citati, il ruolo fondamentale che il Servizio, alla pari del medico competente, ricopre nella collaborazione col D.d.l. ai fini della valutazione dei rischi e della stesura del relativo documento.

E' chiaro che la valutazione dei rischi deve essere effettuata anche quando l'azienda ha meno di undici dipendenti, ma in tal caso, per il periodo indicato dall'art. 29, comma 5 del D. Lgs 81/2008, cioè *“fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e comunque non oltre il 30/06/2012, non è obbligatoria la stesura del relativo documento; è sufficiente, in tal caso, l'autocertificazione (D. Lgs 81/2008, art. 29, comma 5), cioè la dichiarazione in cui il D.d.l. afferma di avere già effettuato la valutazione dei rischi e di*

aver adempiuto agli obblighi ad essa collegati. Giova ricordare inoltre che il R.L.S. deve essere tempestivamente consultato prima dell'inizio della valutazione. Quando sarà terminato l'effetto della proroga, che al momento ha termine il 01/01/2009, il D.V.R. (documento di valutazione dei rischi) dovrà essere redatto entro l'effettivo inizio dell'attività; infatti in nessun articolo del D. Lgs 81/2008 vengono concessi al D.d.L. i tre mesi di tempo previsti invece dal D. Lgs. 626/94. Il D.V.R., indipendentemente dal numero dei lavoratori, deve essere comunque redatto nei seguenti casi (D. Lgs. 81/2008, art. 29, comma 5, ultimo periodo):

- a) Nelle aziende industriali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 17/08/1999, n.334 e successive modifiche ed integrazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) Nelle centrali termoelettriche;
- c) Negli impianti ed installazioni di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D. Lgs. 19/03/1995 n. 230 e successive modificazioni;
- d) Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;

L'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 (oggetto della valutazione dei rischi) afferma che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; il D.V.R., redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a) Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) L'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei D.P.I. adottati;
- c) Il programma delle misure per migliorare la sicurezza dei lavoratori;
- d) L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure di sicurezza da realizzare; l'individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che debbono provvedere a realizzare le misure di sicurezza, da assegnare a soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) L'indicazione del nominativo del R.S.P.P., del R.L.S.o del R.L.S.T., del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

L'art. 29 del D. Lgs. 81/2008 specifica, inoltre, che il D.D.L. deve effettuare la valutazione dei rischi e redigere il relativo Documento, previa consultazione del R.L.S., in collaborazione con il R.S.P.P. ed il medico competente, nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, e deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

La valutazione ed il relativo Documento debbono essere rielaborati nelle seguenti circostanze:

- Modifiche del processo produttivo significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- Modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- Modifiche della prevenzione e della protezione in relazione al grado di evoluzione della tecnica;
- A seguito di infortuni sul lavoro significativi;
- Nel caso in cui i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità;

Le sanzioni previste per il D.D.L. sancite dall'art. 55, comma 1, sono **l'arresto da quattro a otto mesi o l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro** e vengono applicate in caso di:

- 1) omessa valutazione dei rischi;
- 2) mancata adozione del D.V.R.;
- 3) adozione del D.V.R. in assenza dei requisiti di cui all'art. 28, D.Lgs. 81/08, lettere a), b), d), f), e violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, lettera q) e z), prima parte (prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro).

Negli stessi casi, la sanzione prevista per il D.D.L., sancita dall'art. 55, comma 2, è esclusivamente **l'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi** e viene applicata nelle aziende di seguito elencate:

- a) Nelle aziende industriali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 17/08/1999, n.334 e successive modifiche ed integrazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) Nelle centrali termoelettriche;
- c) Negli impianti ed installazioni di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D. Lgs. 19/03/1995 n. 230 e successive modificazioni;
- d) Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- f) Nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, in presenza di agente biologico del gruppo tre e quattro;
- g) Nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi da atmosfere esplosive;
- h) Nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi da agenti cancerogeni mutageni;
- i) Nelle aziende in cui si svolgono attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
- j) Per le attività in cantieri temporanei e mobili caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno;

La sanzione prevista per il D.D.L., sancita dall'art. 55, comma 3, consiste in **un'ammenda da 3.000 a 9.000 euro** e viene applicata nei seguenti casi:

- Redazione del D.V.R. in maniera non conforme alla indicazione seguente:
 - Effettuare la valutazione dei rischi e redigere il relativo Documento, previa consultazione del R.L.S., in collaborazione con il R.S.P.P. ed il medico competente, nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
 - Rielaborare la valutazione dei rischi ed il relativo Documento nelle seguenti circostanze:
 - ◊ Modifiche del processo produttivo significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 - ◊ Modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 - ◊ Modifiche della prevenzione e della protezione in relazione al grado di evoluzione della tecnica;
 - ◊ A seguito di infortuni sul lavoro significativi;
 - ◊ Nel caso in cui i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;

La sanzione prevista per il D.D.L. ed il dirigente sancita dall'art. 55, comma 4, lettera h), consiste in **un'ammenda da 2.500 a 10.000 euro** e viene applicata nei seguenti casi:

- Il D.V.R. non viene custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi;
- Nel corso della riunione periodica il D.D.L. non sottopone all'esame dei partecipanti il D.V.R.

2. L'ATTO DI NOMINA

Il D. Lgs 81/2008, all'art. 17, lettera b, sancisce che il D.d.l. ha l'obbligo indelegabile di designare il R.S.P.P..

Ai sensi degli artt. 31 e 34 del D. Lgs 81/2008, può svolgere il ruolo di R.S.P.P.:

- Un dipendente dell'azienda;
- Un consulente esterno;
- Il Datore di lavoro stesso.

Quest'ultimo caso si può verificare se vengono rispettate le seguenti condizioni (allegato II e art. 34 del D. Lgs 81/2008):

- 1) Il D.d.l. è a capo di:
 - a) Az. artigiane e industriali fino a 30 addetti;
 - b) Az. agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
 - c) Az. della pesca fino a 20 addetti;
 - d) Altre aziende fino a 200 addetti.
- 2) Il D.d.l. è in possesso di un attestato di partecipazione al corso di formazione della durata di almeno 16 ore, inerente i contenuti di cui all'art. 3 del D.M. 16/01/1997; questa condizione rimane in vigore fino alla pubblicazione dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tenersi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008. I corsi di formazione, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni che saranno definiti mediante l'accordo suddetto, avranno una durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, e saranno adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Il D.d.l. sarà tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto sarà previsto nell'accordo. Questi obblighi sono estesi anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 626/94 (D. Lgs. 81/2008, art. 34, comma 2,3).

Il D.d.l. **non può**, comunque, svolgere il ruolo di R.S.P.P. nelle seguenti attività (combinato disposto tra allegato II e art. 34 comma 1 del D. Lgs 81/2008):

- Nelle aziende industriali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 17/08/1999, n.334 e successive modifiche ed integrazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del medesimo decreto;
- Nelle centrali termoelettriche;
- Negli impianti ed installazioni di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D. Lgs. 19/03/1995 n. 230 e successive modificazioni;
- Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- Nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- Nelle industrie estrattive ed altre attività minerarie;
- Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private;

Il D.d.l. deve organizzare il S.P.P. obbligatoriamente interno all'azienda nei seguenti casi (D. Lgs 81/2008, art. 31, comma 6):

- Aziende industriali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 17/08/1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli artt. 6 e 8 del medesimo decreto;
- Centrali termoelettriche;
- Negli impianti ed installazioni di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D. Lgs. 19/03/1995 n. 230 e successive modificazioni;
- Aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- Aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori ;
- Strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private con oltre 50 lavoratori.

In tutti gli altri casi, se all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva non esistono dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D. Lgs 81/2008 (vedi cap. 5 della presente guida), il D.d.l. deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda.

Il D.d.l. deve anche controllare l'effettivo possesso, da parte del R.S.P.P., dei requisiti formali e professionali richiesti per lo svolgimento della carica ed il mantenimento degli stessi tramite l'obbligo di aggiornamento dei titoli professionali formativi.

3. LA RESPONSABILITÀ PENALE

La Responsabilità penale comporta la condanna per un reato; a tal fine si devono distinguere i reati (comportamenti sanzionati penalmente) in delitti e contravvenzioni:

- **I delitti** hanno la caratteristica di essere generalmente reati di danno (sanzioni: multa e/o reclusione) e, cioè, le relative fattispecie vengono integrate solo quando si verifichi un evento lesivo di posizioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento. Per quanto d'interesse, tali fattispecie sono generalmente quelle previste e sanzionate dagli artt. 451 (omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro), 590 (lesioni colpose) e 589 (omicidio colposo) c. p., salvo altre e più gravi.
- **Le contravvenzioni** sono caratterizzate dall'essere reati di pericolo (sanzioni: arresto o ammenda) e come tali la sola inosservanza ad un determinato obbligo è sufficiente ad integrarne la fattispecie, rimanendo irrilevante l'elemento soggettivo del dolo, a prescindere dal verificarsi o meno dell'evento lesivo.

Esistono due strumenti che consentono **l'estinzione della contravvenzione**:

- La procedura di **oblazione**, in applicazione della quale, mediante il pagamento di una somma pari ad un terzo (art. 162 c. p.: pena esclusiva ammenda) oppure ad un mezzo (art. 162 bis c. p.: pene alternative arresto/ammenda) della pena edittale massima, oltre le spese di giustizia, si consegue l'estinzione del reato (c. p. p.: artt. 555 e 557 nonché 141 disp. att.).
- La procedura di **prescrizione** (D. Lgs. 758/94): sul presupposto dell'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria all'organo di vigilanza, viene attribuito a quest'ultimo il compito, una volta accertata la contravvenzione, di impartire le istruzioni necessarie per l'adempimento (ancorché tardivo) degli obblighi sanzionati e di assegnare un termine per tale adempimento. Il contravventore sarà tenuto, quindi, all'adempimento nel termine fissato dall'Organo di Vigilanza ed al pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo edittale. L'Organo di Vigilanza, verificato l'adempimento, ne dà comunicazione all'Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario territorialmente competente), che dispone l'archiviazione del procedimento, (aperto a seguito della obbligatoria denuncia dell'Organo di Vigilanza ed immediatamente sospeso in pendenza del termine prescrizionale) per intervenuta estinzione del reato.

Il D. Lgs. 81/2008 non prevede sanzioni nei confronti del R.S.P.P. collegate alla violazione degli obblighi specifici che la normativa elenca all'art. 9, contrariamente a quanto previsto per D.d.L., dirigenti, preposti, lavoratori, ... Di conseguenza il responsabile non potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto omissivo, di natura colposa, vale a dire di un evento costituente la concretizzazione del rischio che la norma cautelare intendeva prevenire, in quanto non è destinatario di norme di tal genere munite di sanzione. Gli obblighi che le disposizioni antinfortunistiche pongono a carico del D.d.L. permangono anche nel caso in cui sia stato nominato il R.S.P.P., perché le norme che caratterizzano tale figura mirano a rafforzare il sistema di garanzia a protezione dei lavoratori ma non comportano che la nomina *de qua* abbia efficacia liberatoria per il D.d.L., posto che questi rimane il principale destinatario dei precetti la cui violazione è penalmente sanzionata. Diciamo che, generalmente, fermo restando quello che è, in caso di contenzioso, lo spazio decisionale di cui usufruisce il giudice, il R.S.P.P. può essere sanzionato penalmente laddove gli siano stati conferiti obblighi tramite deleghe particolari; in tal caso risponderà per i poteri conferitigli tramite la delega, ma non potrà mai essere sanzionato nella sola ed esclusiva qualità di R.S.P.P. e, come tale, tra i collaboratori del D.d.L. è l'unico a non essere soggetto ad un apparato sanzionatorio specifico, proprio per la sua funzione di "staff".

La delega, nell'ambito della sicurezza sul lavoro, consiste nel trasferimento degli obblighi in

materia di prevenzione e sorveglianza gravanti sul D.d.l. (delegante), ad un'altra persona (delegato).

Con la delega il delegante rinuncia ad esercitare alcuni poteri e competenze, pur rimanendone titolare in via originaria; il delegato, di conseguenza resta direttamente responsabile del proprio operato.

Nella materia antinfortunistica, la delega in favore di altri soggetti, assume valore, al fine di escludere la responsabilità in capo al delegante, solo ove questi sia incolpevolmente estraneo alle inadempienze del delegato o non sia neppure stato informato di tali inadempienze, così da escludere un comportamento di inerzia o di colpevole tolleranza.

Il delegante, tuttavia, mantiene l'obbligo di sorveglianza sull'operato del delegato pur valutato alla stregua delle connotazioni del caso concreto; qualora venga accertato il mancato adempimento di tale obbligo, si configura, in capo al delegante, il reato della "**culpa in vigilando**".

Qualora il delegante, invece, scelga una persona tecnicamente non affidabile si configura, in capo al delegante, il reato della "**culpa in eligendo**".

A tal proposito, il D. Lgs 81/2008 fornisce delle importanti precisazioni sulle caratteristiche della delega (art. 16) e sugli obblighi non delegabili del D.d.l. (art. 17):

ART. 16 (Delega di funzioni): La delega di funzioni da parte del D.d.l., ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) Che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) Che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) Che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) Che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) Che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

ART. 17 (Obblighi del D.d.l. non delegabili): Il D.d.l. non può delegare le seguenti attività:

- a) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;
- b) La designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Il R.S.P.P., diciamo così "puro", che non sia destinatario di alcuna delega, può essere, altresì, sanzionato penalmente laddove una sua imprudenza, negligenza, imperizia, relativa esclusivamente ai compiti istituzionalmente previsti per la sua carica (art. 33 del D. Lgs 81/2008), abbia provocato comunque nocumento a terzi e cioè **solo in caso di infortunio o malattia professionale**. Ad esempio, nel caso specifico in cui dalla ricostruzione dei fatti portata a termine dal giudice risulti che un evento lesivo occorso ad un lavoratore sia stato cagionato dalla mancata o incompleta adempimento dei compiti del S.P.P. previsti dall'art. 33, comma 1, del D. Lgs 81/2008, non si può non concludere con l'affermazione di responsabilità (almeno concorrente) del R.S.P.P., in relazione alle lesioni riportate dal lavoratore.

In effetti, negli ultimi tempi, a seguito di infortunio, abbiamo assistito a delle sentenze (alcune delle quali riportate in questa guida), di condanna del R.S.P.P., nelle quali lo stesso ricopre una funzione di consulenza del D.d.l..

4. LA RESPONSABILITÀ CIVILE E LA TUTELA ASSICURATIVA

Più estesa di quella penale è la responsabilità civile del R.S.P.P. derivante dall'inesatto adempimento dei propri compiti, così come sanciti dall'art. 33 del D. Lgs. 81/2008, e/o dall'esecuzione di atti dolosi o colposi che causino danni. Questa responsabilità viene considerata qualora il D.d.L. adempia correttamente ai suoi doveri nei confronti del R.S.P.P., come previsto dall'art. 18, comma 2 del D. Lgs. 81/2008: *“il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:*

- a) *La natura dei rischi;*
- b) *L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;*
- c) *La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;*
- d) *I dati di cui al comma 1, lettera r del D. Lgs. 81/2008 e quelli relativi alle malattie professionali;*
- e) *I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;*

Le informazioni ed i dati forniti al S.P.P. costituiranno il metro di valutazione dell'adeguatezza dei comportamenti del R.S.P.P.

Il responsabile interno, inoltre, ha un'ulteriore limitazione di responsabilità, derivante dalla necessaria conoscenza della sua professionalità da parte del D.d.L..

La responsabilità civile comporta l'accertamento di un comportamento illecito (atto doloso o colposo che abbia causato un danno ingiusto) ovvero di un inadempimento contrattuale, per cui ne consegue l'obbligo di risarcire i danni scaturiti.

L'obbligazione risarcitoria economica, nella quale sfociano le sentenze di condanna per le fattispecie in esame, è suscettibile di regresso (tra diversi soggetti obbligati solidalmente), rivalsa (dall'obbligato nei confronti del danneggiato all'effettivo responsabile) e/o distribuzione (tra diversi soggetti obbligati ciascuno secondo le proprie competenze ed attribuzioni); può, pertanto, svilupparsi nei confronti dei diversi soggetti, tra i quali l'eventuale ditta assicuratrice per la responsabilità civile. Ciò a differenza della responsabilità penale che non è suscettibile di volontari spostamenti ma è personale.

Riguardo alla tutela assicurativa, le polizze di assicurazione possono tutelare il responsabile sotto due profili fondamentali: la responsabilità civile e l'assistenza legale e tecnica (o peritale). Infatti, mentre nessun contratto può impegnare alcuno a subire le sanzioni penali al posto di qualcun altro, la garanzia dell'assistenza può impegnare la compagnia assicuratrice a sostenere i costi per la difesa, sia legale che tecnica, nel procedimento penale.

5. PRINCIPALI SENTENZE RELATIVE AL RUOLO DI RSPP

5.1. CONDANNATO UN RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER OMISSIONE. IL GIUDICE PRENDE IN CONSIDERAZIONE LA "COLPA PROFESSIONALE" E LA "COLPA TECNICA" DEL RSPP.

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 15226 del 17 aprile 2007

Sentenza innovativa poichè condanna il RSPP nel suo ruolo specifico, per l'omissione di alcuni compiti istituzionalmente previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 626/94 (oggi art. 33, D.Lgs. 81/08):

- 1) Mancata individuazione (e segnalazione) dei fattori di rischio delle lavorazioni (lettera A)
- 2) Mancata elaborazione delle procedure di sicurezza (lettera C)
- 3) Mancata formazione e informazione dei lavoratori (lettera D);

L'assenza, nel D.Lgs. 626/94 (oggi D.Lgs. 81/2008), di sanzioni previste nei confronti del R.S.P.P., e' stata ritenuta non significativa ai fini della condanna dello stesso; inoltre la mancanza di potere decisionale e di spesa, a giudizio della corte, non esenta da colpe il R.S.P.P., in quanto la sua condotta omissiva ha ugualmente avuto un peso determinante nel provocare l'infortunio mortale.

"Con sentenza del 1 luglio 2003 il Tribunale, in prima istanza, dichiarava il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Azienda USL colpevole del reato di cui all'art. 113 c.p., e art. 589 c.p., commi 1 e 2, in relazione al decesso di una dipendente della ditta che aveva in appalto i servizi di confezionamento e di gestione dei carrelli contenenti i pasti da servire all'interno del Presidio Ospedaliero, condannandolo per l'effetto a pena ritenuta di giustizia.

La dipendente si era introdotta, insieme al carrello portavivande, nell'ascensore e, nel corso della discesa, essendo il carrello finito contro una sporgenza muraria, era rimasta violentemente schiacciata contro la parete dalla massa di questo, così morendo per asfissia: di tale fatto erano stati originariamente chiamati a rispondere anche il titolare della ditta appaltatrice, il Direttore Generale e il Responsabile di zona della USL, nonché il Responsabile del presidio ospedaliero; ma solo quest'ultimo e l'attuale ricorrente, il R.S.P.P. aziendale, erano stati condannati per il reato di omicidio colposo.

Proposto gravame da parte dell'imputato, la Corte d'appello, con sentenza del 6 giugno 2005 aveva rideterminato la pena inflittagli, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del R.S.P.P., chiedendone l'annullamento. La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Lo condanna, altresì, a rifondere alle parti civili le spese da loro sostenute per questo grado di giudizio".

La Corte di Cassazione, con questa sentenza, mette per la prima volta in relazione i compiti del SPP, definiti dall'art. 33 del D. Lgs. n. 626/1994, oggi art. 33 del D. Lgs. 81/2008, ed i reati di omicidio e lesioni colpose di cui agli art. 589 e 590 c. p.. In questa sentenza, in cui un RSPP è stato condannato assieme al datore di lavoro per non aver segnalato un pericolo che ha determinato l'infortunio mortale di una lavoratrice, viene presa in considerazione la "colpa professionale" e la "colpa tecnica" del RSPP, insieme alla "colpa generica" del datore di lavoro nel caso in cui un infortunio sul lavoro sia derivato da una carenza di misura di sicurezza e sia legato a delle violazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Questo nuovo orientamento sembra essere la logica conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 novembre 2001 e della suc-

cessiva emanazione del D. Lgs. n. 195/2003 con il quale, su espresso indirizzo della Comunità europea, è stata introdotta in Italia la specifica qualifica professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, mentre dalle precedenti sentenze in materia di responsabilità penali si evinceva che la figura del R.S.P.P. era quasi integrativa del d.d.l. (*Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro – art. 9, comma 4, D. Lgs. 626/94, oggi art. 33 del D. Lgs. 81/2008*) e veniva considerata priva di responsabilità penali anche a causa della assenza di sanzioni nei suoi confronti previste dallo stesso D. Lgs. 626/94, oggi art. 33 del D. Lgs. 81/2008.

5.2 CONDANNATI A SEGUITO DI UN INFORTUNIO SUL LAVORO OCCORSO AD UN LAVORATORE IL DATORE DI LAVORO ED IL RSPP. RICUSATO DALLA CASSAZIONE IL RICORSO DEL RSPP CHE SOSTENEVA DI NON AVER ACCETTATO L'INCARICO.

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 41943 del 21 dicembre 2006 (u.p. 4 ottobre 2006)

la Corte di Cassazione è ancora chiamata a deliberare sulla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all'art 8 del D. Lgs. n. 626/1994, oggi art. 31 del D. Lgs. 81/2008. La sentenza prende in considerazione le maggiori responsabilità professionali poste a carico dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione a seguito della applicazione del D. Lgs. n. 195/2003 e successivi sulla loro formazione, sulle capacità e sui requisiti professionali agli stessi oggi richiesti.

L'incidento mortale è occorso ad un autista il quale, durante l'attività di posa di cavi elettrici in un cantiere edile, mentre scendeva da un camion perdeva l'equilibrio e finiva con le parti basse del corpo su uno dei tondini facenti parte della recinzione protettiva di uno scavo, che si infiggeva nella natica sinistra in regione perianale. All'autista, in Ospedale venivano suturate le ferite riportate, ma dopo qualche giorno a seguito di complicazioni legate ad una infezione cancrenosa lo stesso decedeva.

Per l'accaduto venivano condannati dal Tribunale per violazioni a norme antinfortunistiche e per omicidio colposo sia il datore di lavoro della società per la quale lavorava l'infortunato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nominato dallo stesso ai sensi dell'art. 4 ed 8 del D. Lgs. n. 626/1994, oggi artt. 17 e 31 del D. Lgs. 81/2008. Essi venivano accusati di aver attrezzato una recinzione dello scavo pericolosa in quanto costituita da una reticella sorretta da tondini alti circa un metro, normalmente utilizzati per armare il cemento, i quali, tra l'altro, erano privi di protezione a tappo oltre che in parte arrugginiti, venendo così a costituire in sostanza delle armi improprie sia per i lavoratori che per i terzi.

Il Tribunale ha sostenuto in merito alla figura del datore di lavoro che *"nel momento che sceglie un professionista e lo designa come responsabile della sicurezza non si libera dalle conseguenze connesse alla sua posizione di garanzia se non sceglie un professionista idoneo, non elabora assieme a questi un piano di sicurezza, non gli mette a disposizione i mezzi necessari per attuarlo e non vigila su tale attuazione"* ed a carico del responsabile del servizio di prevenzione che *"deve essere capace, deve predisporre il piano di sicurezza, deve richiedere ed ottenere dall'imprenditore i mezzi per attuarlo e non deve mettere in atto condotte elusive, impedendo la vigilanza del titolare delegante"*.

Il RSPP, a sua difesa, sostiene di non aver mai assunto la posizione di delegato alla sicurezza non essendogli mai stato comunicato l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di non aver mai accettato sostanzialmente l'incarico stesso.

Per quanto riguarda la posizione del RSPP, la Sezione IV della Corte di Cassazione ha posto in evidenza che il datore di lavoro, nel comunicare agli organi competenti la sua nomina, inviava anche un curriculum firmato dallo stesso RSPP ed ha precisato inoltre che *"nonostante le diverse affermazioni del predetto, l'apprestamento di tale documento e la sottoscrizione non poteva che significare l'accettazione dell'incarico"* e che per di più *"nello stesso curriculum l'imputato dichiarava di svolgere già per l'azienda il compito di addetto alla sicurezza"*.

Si ritiene opportuno precisare che il termine esatto da utilizzare, se facciamo riferimento alla figura introdotta dal D.Lgs. 81/2008, art. 17, comma 1, lettera b, è quello di R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione); i termini di: delega delle funzioni, preposto alla sicurezza, delegato alla sicurezza, presenti nel testo della sentenza, o sono utilizzati impropriamente, o fanno riferimento ad altre mansioni che contemporaneamente ricopriva il condannato; comunque il fatto che il RSPP sostenga, a sua difesa, di non aver accettato la nomina di RSPP, nel tentativo di smontare la tesi accusatoria, fa capire che egli è stato condannato per la funzione di RSPP e non per quella di delegato o preposto alla sicurezza e in ciò risiede il carattere innovativo della sentenza.

5.3 IL RSPP RISPONDE CON IL DATORE DI LAVORO SE, PER IMPERIZIA, NEGLIGENZA, IMPRUDENZA O INOSSERVANZA DI LEGGI, FORNISCE UN SUGGERIMENTO SBAGLIATO O TRASCURI DI SEGNALARE UNA SITUAZIONE DI PERICOLO.

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 41947 del 21 dicembre 2006 (u.p. 6 novembre 2006) - Pres. Marini – Est. Novarese - P. M. (Parz. Conf.) Iannelli - Ric. Pittarello e altro **(SENTENZA PARZIALMENTE INNOVATIVA IN QUANTO AMMETTE UN MARGINE DI PUNIBILITA' NEI CONFRONTI DEL RSPP IN QUANTO TALE)**

Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione precisa che *«i poteri ed i doveri dei preposti si collocano ad un livello radicalmente diverso da quello dei poteri dei soggetti al vertice dell'azienda e sono in un certo senso subordinati e limitati dal settore e dal luogo in cui esercitano le loro attività, sicché il vertice della struttura piramidale è garante di tutti gli adempimenti legislativi, contrattuali e ritenuti solo opportuni o necessari per attuare la disciplina della sicurezza, protezione e prevenzione degli incidenti per i lavoratori».*

Precisa inoltre la Sez. IV che *«i compiti meramente consultivi e non operativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all'art. 8 D. Lgs. n. 626/1994, ora art. 31 del D. Lgs. 81/2008, e la mancanza di un'espressa sanzione circa gli inadempimenti dei suoi obblighi, risultanti dall'art. 9 del D. Lgs. citato, ora art. 33 del D. Lgs. 81/2008, assumono rilievo, ove tale "consulente" non assuma il ruolo di delegato con procura scritta dell'imprenditore in tutta la materia prevenzionale, e non esista alcuna ingerenza o posizione dominante del datore di lavoro; mentre un altro orientamento giurisprudenziale rinviene profili di responsabilità qualora esistano inadempimenti dei doveri di adeguata consulenza tecnica».*

Conclude la Sez. IV che, *«consolidata giurisprudenza di questa Corte afferma l'insufficienza della nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione per escludere la responsabilità del datore di lavoro, essendo detta figura obbligatoriamente prescritta dall'art. 8 D. Lgs. n. 626/1994, ora art. 31 del D. Lgs. 81/2008, e difettando di un autonomo potere decisionale», ma che «detto soggetto risponderà insieme al datore di lavoro, qualora, agendo con imperizia, negligenza o imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia fornito un suggerimento sbagliato oppure abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio».*

5.4 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NON E' PUNIBILE SE NON HA COMPITI OPERATIVI MA MERAMENTE CONSULTIVI. RITORNA IL TEMA DELLA DELEGA.

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 38430 del 22 novembre 2006 (u.p. 20 giugno 2006) - Pres. Marini – Est. Foti - P. M. (Conf) Ferri - Ric. Gilioli **(SENTENZA CLASSICA CHE ASSOLVE IL RSPP IN QUANTO HA SOLO COMPITI MERAMENTE CONSULTIVI)**

Il caso posto all'esame della Suprema Corte riguarda l'infortunio occorso ad un lavoratore dipendente di una struttura termale caduto in una vasca con acqua calda a 90 gradi e rimasto gravemente ustionato mentre transitava su di una grata, sprofondata a seguito del cedimento della struttura muraria sulla quale era appoggiata.

In primo grado venivano assolti sia il presidente del consiglio di amministrazione della S.p.A. che il responsabile del servizio tecnico e del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, entrambi accusati del delitto di lesione personale colposa per «l'omessa manutenzione ordinaria della struttura muraria sulla quale poggiava la grata». Successivamente però, a seguito del ricorso del Pubblico Ministero, il presidente del consiglio di amministrazione veniva condannato in quanto non aveva individuato nella sua azienda il responsabile della sicurezza, considerato che l'ingegnere da lui nominato RSPP non aveva compiti operativi ma meramente consultivi.

Quanto al tema della delega, la Sez. IV ha preso atto che è stata esclusa l'esistenza di una delega formale a terzi del servizio di manutenzione ordinaria ed ha concluso che «in materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro può trasferire la propria posizione di garanzia, relativa agli obblighi di prevenzione e sorveglianza imposti dalle norme antinfortunistiche, solo attraverso un formale provvedimento di delega ad altro soggetto subentrante, con esplicita indicazione delle funzioni ed accettazione della delega che preveda l'attribuzione al delegato di poteri autoritativi e decisorii autonomi, pari a quelli dell'imprenditore e che consenta anche l'accesso ai mezzi finanziari.

5.5 RICONOSCIUTA DALLA CORTE DI CASSAZIONE LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL RSPP PER UN INFORTUNIO OCCORSO AD UN LAVORATORE. ERA FORNITO DI DELEGA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO. (SENTENZA CLASSICA CHE CONDANNA IL RSPP NON IN QUANTO TALE, MA IN QUANTO DELEGATO)

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 11351 del 3 marzo 2006 (ud. 20 aprile 2005) - Pres. D'Urso - Rel. Battisti

Il caso riguarda l'infortunio occorso ad un operaio, il quale, mentre era impegnato nella realizzazione di una tettoia di copertura di una zona di una salina, utilizzando una scala a forbice sulla quale saliva per apporre dei ganci e dalla quale scendeva per rifornirsi di materiale, è stato trascinato da una macchina "trasporta sale" posta vicino alla scala a forbice, a causa dell'impigliamento del cordino della cintura di sicurezza che indossava con i bulloni di un giunto della macchina stessa risultati sporgenti e sproteetti.

Nel corso del primo e del secondo grado di giudizio erano stati condannati per lesioni colpose gravissime sia il dirigente dell'impianto che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i quali hanno inteso ricorrere alla Corte di Cassazione. Il primo ha sostenuto a sua discolta che non era destinatario delle norme di prevenzione degli infortuni e che l'operaio nella circostanza aveva compiuto una manovra incongrua, anormale e anomala sotto il profilo della sicurezza del lavoro ed il secondo che, essendo considerato un semplice ausiliario del datore di lavoro, non poteva essere chiamato direttamente a rispondere del proprio operato perché in difetto di un effettivo potere decisionale.

La corte di Cassazione ha confermato la condanna per entrambi gli imputati ritenendo corretta la decisione dei giudici di merito. La norma violata, ha sostenuto la Sezione IV, è quella riferita all'art. 42 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, secondo il quale «gli organi di collegamento, di fissaggio o di altro genere, come viti, bulloni, biette e simili esistenti sugli alberi, sulle pulegge, sui mozzi, sui giunti, sugli innesti o su altri elementi in movimento delle macchine non devono presentare parti salienti dalle superfici esterne degli elementi sui quali sono applicati, ma essere limitati in corrispondenza a dette superfici o alloggiati in apposite convenienti incavature oppure coperti con manicotti aventi superfici esterne perfettamente lisce», norma ritenuta a contenuto rigido e non elastico.

In merito al ricorso formulato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la Corte di Cassazione ha ritenuto giuste le conclusioni dei giudici di merito in quanto con una nota del febbraio 1997 veniva riconosciuto a questi una autonomia operativa per procedere al controllo ed alla verifica delle condizioni dei luoghi di lavoro. E' risultato, inoltre, che allo stesso era stata affidata dal titolare una specifica "delega" per la sistemazione di tutte le situazioni anomale esistenti nell'impianto ed è proprio l'esistenza di questa

delega, sostiene la Corte di Cassazione, che ha fatto sì che il ricorrente, diventasse l'alter ego del datore di lavoro, per cui il non aver provveduto ha comportato, inevitabilmente, anche la violazione delle norme antinfortunistiche.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, conclude la Corte di Cassazione, è esente da responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione delle norme di puro pericolo, qualora agisca come tale (dall'art. 8, commi 3 e 10 del D. Lgs. n. 626/1994, oggi art. 31 del D. Lgs. 81/2008, emerge che «i componenti del servizio aziendale di prevenzione, essendo considerati dei semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perché difettano di un effettivo potere decisionale»), ma non è esente se il datore di lavoro lo investe di una delega facendolo diventare, ai fini prevenzionali, il proprio alter ego e facendogli quindi assumere, come delegato, gli stessi oneri e le stesse eventuali responsabilità.

5.6 RESPONSABILITA' PENALE DEL RSPP

Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 25944 del 17 giugno 2003 (u.p. 23 aprile 2003) - Pres. Olivieri - Perna La Torre - P.M. (Conf.) Fraticelli - Ric. P.M., P.C. e Masia

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. n. 626/94, (ora D. Lgs. 81/2008) risponde del suo operato allorquando, nella effettuazione della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, ometta di individuare una carenza di una misura di protezione a seguito della quale poi si verifica un infortunio sul lavoro.

Il caso in esame riguarda un infortunio mortale accaduto ad uno psicologo presso i locali di una ASL, precipitato nel cortile dalla scala esterna di un edificio destinato al servizio tossicodipendenze a causa della insufficiente altezza di un parapetto posto a protezione della scala stessa.

Il Tribunale, ravvisata la loro responsabilità, condannava per omicidio colposo il direttore generale della ASL, il responsabile dell'ufficio acquisti, servizi tecnici e gestione patrimoniale nonché il responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuato nell'ingegnere dell'ufficio tecnico. I condannati ricorrevano alla Corte di Appello, che confermava la condanna del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed assolveva invece gli altri due imputati.

La Corte di Cassazione, infine, rigettando l'ulteriore ricorso formulato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha confermato la sua condanna, in accordo con la sentenza della Corte di Appello, ponendo in particolare evidenza "la significativa e decisiva circostanza che egli si era occupato dell'edificio destinato a SERT, comunicando (mesi prima dell'incidente) una relazione sullo stato della sicurezza dell'immobile, ignorando il pericolo costituito dall'altezza del parapetto della scala in oggetto".

5.7 RESPONSABILITA' PENALE DEL RSPP

Cassazione Penale, Sez. III - Sentenza n. 28153 del 12 luglio 2001 (u.p. 4 maggio 2001) - Pres. Violetti - Est. Colarusso - P.M. (Conf.) - Ric. Sottano e altro

La Sentenza rivede la posizione della Corte di Cassazione sulla funzione e le responsabilità del RSPP nelle aziende, che finora era stato visto come una figura con compiti meramente consultivi (e non operativi) e persona utilizzata dal datore di lavoro per compiti di valutazione dei fattori di rischio, di individuazione delle misure prevenzionali, di informazione e formazione dei lavoratori, ponendo in risalto, tra l'altro, che gli obblighi gravanti sullo stesso responsabile del servizio non sono penalmente sanzionati.

Nel caso in esame un RSPP condannato insieme al responsabile della produzione di una azienda per un infortunio sul lavoro, sosteneva a sua discolta che i suoi compiti "si esaurivano nel mero apporto di competenze tecniche".

La Sentenza ha concluso che entrambi gli imputati erano tenuti, per le loro rispettive qualità, ad apprestare i presidi antinfortunistici mancanti ed a pretendere e sorvegliare che i lavoratori ne facessero corretto uso.

6. LE CAPACITÀ ED I REQUISITI PROFESSIONALI

Nella scelta del R.S.P.P., il D.d.L. deve principalmente controllare che la persona da designare possieda i titoli culturali, professionali, formativi richiesti dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008, dal D. Lgs. 195/2003, nonché dall'Accordo sancito in Conferenza Stato/Regioni il 26/01/2006, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 37 del 14/02/2006, dalle relative "Linee guida interpretative" approvate dalla Conferenza Stato/Regioni il 05/10/2006 e pubblicate sulla G.U.R.I. serie generale n. 285 del 07/12/2006.

Il Decreto Legislativo n. 195/03 ha introdotto capacità e requisiti professionali richiesti per R.S.P.P. e A.S.P.P.: se, fino al 12 agosto 2003 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 195/03) per ricoprire tali ruoli erano previste solamente "adeguate capacità ed attitudini", ora è necessario il possesso di *"un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative"* - art. 2, comma 2, D.Lgs. 195/03; D. Lgs 81/2008, art. 32, comma 2.

L'Accordo sancito in Conferenza Stato/Regioni il 26/01/2006, e le relative "Linee guida interpretative" approvate dalla Conferenza Stato/Regioni il 05/10/2006 hanno successivamente definito il quadro della disciplina dei corsi di formazione.

L'accordo suddetto suddivide gli R.S.P.P./A.S.P.P. in due grandi categorie:

1. PRIMA CATEGORIA:

Alla prima categoria appartengono coloro che:

- non hanno mai esercitato la professione di R.S.P.P./A.S.P.P.
- non posseggono crediti professionali o formativi
- posseggono almeno il diploma di istruzione secondaria superiore (titolo culturale).

Chi appartiene a questa categoria deve frequentare un percorso formativo articolato in tre moduli (A, B, C, successivamente descritti).

2. SECONDA CATEGORIA:

Alla seconda categoria appartengono coloro che:

hanno già svolto o svolgono tali funzioni (crediti professionali lavorativi) o che hanno maturato dei crediti formativi ed in particolare:

- Coloro che sono in possesso di laurea triennale in: (ALLEGATO 3)
 - Ingegneria civile e ambientale -L7- (d. m. 16/03/2007);
 - Ingegneria dell'informazione -L8- (d. m. 16/03/2007);
 - Ingegneria industriale -L9- (d. m. 16/03/2007);
 - Scienze dell'architettura -L17- (d. m. 16/03/2007);
 - Scienze e tecniche dell'edilizia - L23- (d. m. 16/03/2007);
 - Professioni sanitarie della prevenzione - classe 4- (d. m. 02/04/2001);
- Coloro che sono in possesso di laurea triennale in:
 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile - classe 4 - (D.M. 04/08/2000)
 - Ingegneria civile e ambientale - classe 8 - (D.M. 04/08/2000)
 - Ingegneria dell'informazione - classe 9 - (D.M. 04/08/2000)
 - Ingegneria industriale - classe 10 - (D.M. 04/08/2000)

Chi appartiene ai due gruppi suddetti è esonerato dai moduli A, B, ma è tenuto alla frequenza del modulo C e del corso di aggiornamento, secondo gli indirizzi definiti nell'Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 (art. 32, comma 2, D.Lgs. 81/2008);

- Coloro che per crediti professionali e/o formativi pregressi sono esonerati dal modulo A, ed hanno obbligo di frequenza del modulo B e del modulo C (solo per R.S.P.P.) (ALLEGATI 4,5,6,7) ed in particolare:
 - Soggetti in possesso dell'attestato di formazione del corso di cui al d.m. 16/01/1997, con diploma di istruzione di scuola secondaria superiore;
 - Soggetti in servizio come R.s.p.p. il 14/02/2006, in possesso dell'attestato di formazione del corso di cui al d.m. 16/01/1997, con diploma di istruzione secondaria superiore e attività di R.s.p.p. non superiore a mesi sei;
(Il caso viene qui indicato solo per correttezza di informazione in quanto descritto nella tabella A4 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato/Regioni il 26/01/2006, integrata dalle relative "Linee guida interpretative" approvate dalla Conferenza Stato/Regioni il 05/10/2006; ma di fatto questo caso è compreso nel precedente);
 - Soggetti in servizio come R.s.p.p. il 14/02/2006, designati prima del 14/02/2003 ed **in servizio continuativo almeno fino** al 13/08/2003, con esperienza lavorativa inferiore a tre anni.;
- Coloro che per crediti professionali e/o formativi sono esonerati dal modulo A e dal modulo B per uno specifico Macrosettore Ateco, ma hanno l'obbligo di frequenza del modulo C (solo per R.S.P.P.) (ALLEGATI 4,5,6,7). A questa categoria appartengono i soggetti che svolgevano il ruolo di R.S.P.P./A.S.P.P. il 14/02/2006, designati prima del 14/02/2003 ed attivi al 13/08/2003, che hanno maturato globalmente, come R.S.P.P./A.S.P.P., un'esperienza lavorativa superiore a tre anni nello specifico Macrosettore Ateco.
- Coloro che sono esonerati dal possesso del diploma di istruzione secondaria superiore ed hanno obbligo di frequenza dei moduli A, B, C. Appartengono a questo gruppo coloro che dimostrino di aver svolto il ruolo di R.S.P.P./A.S.P.P., professionalmente o alle dipendenze di un D.d.L., almeno da sei mesi alla data del 13/08/2003 (D. Lgs. 81/2008, art. 32, comma 3).

7. PROGRAMMA DIDATTICO DEI PERCORSI FORMATIVI MODULI A, B, C

(D.Lgs. 81/2008, Art. 3, Comma 2; Accordo Governo/Regioni del 26/01/2006)

7.1 MODULO A:

- Deve prevedere l'individuazione di un responsabile del progetto formativo, che svolge le funzioni di Direttore del corso;
- Deve prevedere l'impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- Massimo numero di partecipanti: 30 unità;
- Obbligo della tenuta del registro dei "discenti" da parte del Direttore del corso;
- corso di base, propedeutico agli altri moduli;
- durata: ventotto ore più la quota di ore per la verifica finale;
- non è soggetto ad aggiornamento; è da frequentarsi una tantum e costituisce credito formativo permanente;
- divieto di utilizzo della FAD (formazione a distanza);
- uguale per tutti i Macrosettori Ateco;
- comune alle due figure di R.S.P.P./A.S.P.P.;
- obbligo di frequenza non inferiore al 90% del monte ore complessivo;
- verifica finale tramite test di accertamento delle conoscenze;
- l'elaborazione delle prove di valutazione è di competenza del Gruppo Docente supportato dal Direttore del corso;
- la certificazione deve contenere l'attestato di frequenza e la dichiarazione di idoneità (se riscontrata) alla prosecuzione del percorso formativo (moduli B e C);

Gli argomenti oggetto del modulo A sono elencati nell'allegato 1.1

7.2 MODULO B:

- Deve prevedere l'individuazione di un responsabile del progetto formativo, che svolge le funzioni di Direttore del corso;
- Deve prevedere l'impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- Non è propedeutico al modulo C;
- Va effettuato per ogni Macrosettore Ateco per il quale si assume o si intende assumere la nomina di RSPP o ASPP;
- Massimo numero di partecipanti: 30 unità;
- Obbligo della tenuta del registro dei "discenti" da parte del Direttore del corso;
- Modulo di specializzazione, rappresenta la formazione tecnica specialistica adeguata alla specificità lavorativa e di rischio di ogni singolo comparto produttivo;
- contenuto variabile a seconda dei macrosettori ateco (ALLEGATO 2) di attività considerati; esistono nove macrosettori ateco individuati sulla base dell'analogia dei rischi presenti nei vari comparti.
- La classificazione Ateco, utilizzata dall'ISTAT, rappresenta il recepimento in Italia della classificazione europea delle attività produttive "Nace" adottata dalla CEE.
- la durata varia dalle dodici ore del macrosettore 9 alle sessantotto ore del macrosettore 5 (ALLEGATO 2), più le ore previste per la verifica finale di apprendimento;
- le ore utilizzate per le verifiche intermedie sono comprese nel computo del monte ore complessivo del corso, quelle utilizzate per le verifiche finali sono da intendersi al di fuori del monte ore complessivo;
- è soggetto ad aggiornamento quinquennale (secondo le modalità successivamente descritte);

- è comune alle due figure di R.S.P.P./A.S.P.P.;
 - obbligo di frequenza non inferiore al 90% del monte ore complessivo;
 - divieto di utilizzo della FAD (formazione a distanza)
 - prove di valutazione:
 - intermedie: Test e/o soluzione di casi;
 - finali:
 - 1) Simulazione obbligatoria finalizzata a misurare le competenze tecnico-professionali in situazioni lavorative;
 - 2) Colloquio o test finalizzati a verificare le conoscenze acquisite relative alla normativa vigente;
- Le due forme di verifica finale possono anche essere integrate fra di loro. L'elaborazione delle prove è di competenza del Gruppo Docente supportato dal Direttore del Corso;
- la certificazione, da rilasciarsi in caso di esito positivo della verifica finale accompagnato da una frequenza di non meno del 90% del monte ore complessivo, consiste nell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento, compresa l'indicazione del Macrosettore Ateco di riferimento del corso;

Gli argomenti oggetto del modulo B sono elencati nell'allegato 1.2

7.3 MODULO C:

Riguarda gli aspetti di prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali; è inteso come formazione integrativo-specialistica mirata a sviluppare il ruolo di responsabile della gestione-coordinamento delle figure professionali di riferimento con cui il R.S.P.P. deve intrattenere le relazioni al fine di supportare il datore di lavoro e concorrere al buon funzionamento del "sistema sicurezza".

- Deve prevedere l'individuazione di un responsabile del progetto formativo, che svolge le funzioni di Direttore del corso;
- Deve prevedere l'impiego di docenti con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- Deve essere frequentato una tantum, infatti costituisce credito formativo permanente;
- Massimo numero di partecipanti: 30 unità;
- Obbligo della tenuta del registro dei "discenti" da parte del Direttore del corso;
- è uguale per qualsiasi Macrosettore di attività (ATECO);
- la durata è di ventiquattro ore più le ore previste per la verifica finale di apprendimento;
- è esclusivo per R.S.P.P.;
- le ore utilizzate per le verifiche intermedie sono comprese nel computo del monte ore complessivo del corso;
- obbligo di frequenza non inferiore al 90% del monte ore complessivo;
- divieto di utilizzo della FAD (formazione a distanza);
- prove di valutazioni obbligatorie:
 - intermedie: strutturate sia a test che con metodologia di problem solving (discussione di casi, simulazioni di riunioni di lavoro, etc.). Nel caso in cui i partecipanti siano esonerati dalla frequenza dei moduli A e B, le prove saranno riferite anche ai contenuti di tali moduli e saranno formulate sotto forma di test a risposta multipla chiusa;
 - finali: colloquio finalizzato a valutare le competenze organizzative, gestionali e relazionali;

- la certificazione consiste nell'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento;
- i contenuti di riferimento sono quelli riportati nell'allegato 3 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato/Regioni il 26/01/2006.

Gli argomenti oggetto del modulo C sono elencati nell'allegato 1.3

7.4 NOTE RELATIVE A TUTTE LE CERTIFICAZIONI:

Tutte le certificazioni rilasciate debbono contenere i seguenti elementi minimi comuni:

- Normativa di riferimento attuativa del D. Lgs. 81/2008, art. 32;
- Specificità del modulo con monte ore (per il modulo B specificazione del Macrosettore);
- Periodo di svolgimento del corso;
- Soggetto formatore;
- Dati anagrafici del corsista;
- Firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato;

Il verbale della valutazione globale deve essere trasmesso all'Assessorato Regionale della Sanità – Dipartimento I.R.S. – Servizio 1. (trattasi di trasmissione da effettuarsi solo per "opportuna conoscenza", per gli enti già abilitati ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs 81/2008).

7.5 CORSI DI AGGIORNAMENTO

L'art. 32, comma 6 del D. Lgs 81/2008, conferma, sia per R.S.P.P. che per A.S.P.P., l'obbligatorietà dei corsi di aggiornamento, previsti esclusivamente per il modulo B, finalizzati a mantenere costantemente alto il livello professionale sia dei responsabili che degli addetti.

- La durata complessiva dei corsi di aggiornamento è definita dall'Accordo sancito in Conferenza Stato/Regioni il 26/01/2006, al punto 3, e dalle relative "Linee guida interpretative" approvate dalla Conferenza Stato/Regioni il 05/10/2006, sempre al punto 3:

Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione:

- Macrosettori 3, 4, 5, 7: ore 60 complessive anche se l'incarico è riferito a più settori, anche distribuite nel quinquennio;
- Macrosettori 1, 2, 6, 8, 9: ore 40 complessive anche se l'incarico è riferito a più settori, anche distribuite nel quinquennio;

Nel caso di esercizio della funzione di R.S.P.P. in macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti, l'aggiornamento è da intendersi pari a cento ore complessive, derivante dalla somma delle ore di aggiornamento previste per i due gruppi di Macrosettori Ateco sopra elencati.

Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione:

- Macrosettori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: ore 28 complessive valevoli per qualunque macrosettore, anche distribuite nel quinquennio;
- I contenuti del corso di aggiornamento, previsto esclusivamente per il modulo B, devono essere in linea con i moduli del rispettivo percorso formativo, con particolare riguardo a:
 - a) Settore produttivo di riferimento;
 - b) Novità normative nel frattempo eventualmente intervenute in materia;
 - c) Innovazioni nel campo delle misure di prevenzione;
- la periodicità dell'aggiornamento è quinquennale, sia per R.S.P.P. che per A.S.P.P.; il quinquennio, come precisato dalle "Linee guida interpretative" approvate dalla Conferenza Stato/Regioni del 05/10/2006 decorre:

- Per coloro che hanno già frequentato il modulo B, dalla data di conclusione dello stesso; cioè dovranno completare l'aggiornamento previsto entro il quinquennio, ma nel suo decorso non sono obbligati a conseguire alcun attestato specifico di aggiornamento, né parziale (il quinto del monte ore complessivo d'aggiornamento relativo ai macrosettori d'appartenenza – vedi in seguito), né completo.
- Per coloro che sono esonerati dal modulo B poiché in possesso di diploma di laurea utile, dalla data di conseguimento della stessa; cioè dovranno completare l'aggiornamento previsto entro il quinquennio, ma nel suo decorso non sono obbligati a conseguire alcun attestato specifico di aggiornamento, né parziale (il quinto del monte ore complessivo d'aggiornamento relativo ai macrosettori d'appartenenza – vedi in seguito), né completo.
- Per coloro che hanno effettuato l'aggiornamento previsto, in quanto possono usufruire dell'esonero, dalla data di conclusione dello stesso; cioè dovranno completare l'aggiornamento previsto entro il quinquennio, ma nel suo decorso non sono obbligati a conseguire alcun attestato specifico di aggiornamento, né parziale (il quinto del monte ore complessivo d'aggiornamento relativo ai macrosettori d'appartenenza – vedi in seguito), né completo.
- Per coloro che usufruiscono degli esoneri dalla frequenza dei moduli A e B, sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, a partire dal 14/02/2007; cioè devono aver già svolto entro il 14/02/2008 almeno il 20% del monte ore complessivo d'aggiornamento relativo ai macrosettori in cui si sta svolgendo l'incarico di R.S.P.P. e dovranno svolgere entro il 2012 il restante 80%. Va comunque specificato che è ovviamente possibile effettuare l'aggiornamento anche in un'unica soluzione. L'aggiornamento, così come tutte le competenze acquisite a seguito delle attività di formazione nei confronti dei componenti del servizio interno di cui all'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 devono essere registrate sul libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera I, del D. Lgs. 10/09/2003 n. 276 e successive modificazioni (D. Lgs. 81/2008, art. 32, comma 7).

I corsi di formazione già realizzati nel periodo compreso tra il 29/07/2003 (data di pubblicazione del D. Lgs. 195/2003) ed il 14/02/2006 (data di pubblicazione dell'Accordo Governo/Regioni del 26/01/2006) possono essere considerati validi a tutti gli effetti solo se le Regioni e le Province Autonome li riconosceranno tali, a patto che siano stati erogati da soggetti formatori che possedevano al momento dell'erogazione del corso le caratteristiche previste dall'Accordo Governo/Regioni, e che possono dimostrare, a posteriori, di aver rispettato i contenuti e i requisiti organizzativi (ore, materie, metodologie di insegnamento/apprendimento, etc.) ivi previsti.

8. I SOGGETTI FORMATORI

L'art. 32 comma 4 del D. Lgs 81/2008 prevede che i corsi di formazione siano organizzati da:

- Regioni e Province autonome, che possono avvalersi delle Aziende Sanitarie locali e delle Agenzie formative di diretta emanazione regionale e/o provinciale, in coerenza e rispetto delle singole normative regionali che disciplinano le attività formative e l'accreditamento delle agenzie formative;
 - Università;
 - ISPESL;
 - INAIL;
 - IPSEMA;
 - Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;
 - Amministrazione della Difesa;
 - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
 - Altre Scuole Superiori delle singole Amministrazioni;
 - Associazioni sindacali dei datori di lavoro;
 - Associazioni sindacali dei lavoratori;
 - Organismi paritetici;
 - Soggetti di cui al punto 4 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato/Regioni il 26/01/2006 e cioè:
 - a) Amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, che – limitatamente al personale della Pubblica Amministrazione, sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico – svolgeranno attività di formazione, valutazione e attestazione della formazione stessa:
 - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministero della Salute;
 - Ministero delle attività produttive;
 - Ministero dell'Interno: Dipartimento degli affari interni e territoriali e Dipartimento di pubblica sicurezza;
 - Formez;
 - b) Le istituzioni scolastiche statali, nei confronti del proprio personale, riconducibili alle seguenti tipologie:
 - Istituti tecnici industriali statali nei confronti del proprio personale e di quello delle Istituzioni scolastiche;
 - Istituti tecnici aeronautici statali nei confronti del proprio personale e di quello delle Istituzioni scolastiche;
 - Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato statali nei confronti del proprio personale e di quello delle Istituzioni scolastiche;
 - Istituti tecnici agrari statali nei confronti del proprio personale e di quello delle Istituzioni scolastiche;
 - Istituti professionali per l'agricoltura statali nei confronti del proprio personale e di quello delle Istituzioni scolastiche;
 - Istituti tecnici nautici statali nei confronti del proprio personale e di quello delle Istituzioni scolastiche;
 - Istituti professionali per le attività marine statali nei confronti del proprio personale e di quello delle Istituzioni scolastiche;
 - c) Gli ordini e i collegi professionali, già abilitati ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 del D. Lgs. 494/1996, oggi allegato XIV del D.Lgs. 81/08 limitatamente ai propri iscritti;
- Il personale docente impiegato per le attività formative delle predette istituzioni deve pos-

sedere **esperienza professionale almeno biennale** maturata in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza.

Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati unicamente attraverso Accordi in sede di Conferenza Stato/Regioni.

L'Accordo sancito in Conferenza Stato/Regioni il 26/01/2006, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 37 del 14/02/2006 individua, al punto 4.2 gli altri soggetti formatori:

- Soggetti pubblici e privati in possesso dei seguenti requisiti:
 - Essere accreditati dalla Regione o Provincia autonoma nel cui ambito intendono operare, in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione o Provincia autonoma, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25/05/2001 n. 166, pubblicato sulla G.U.R.I. n.162 del 14/07/2001;
 - Dimostrare di possedere esperienza professionale almeno biennale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza sul lavoro;
 - Dimostrare di disporre di docenti con almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza;

Tutti i soggetti formatori fin qui indicati possono anche avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura. In tal caso i soggetti formatori esterni dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti necessari ai soggetti pubblici e privati qui sopra elencati. Indistintamente tutti i docenti debbono possedere esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

PROGRAMMI DEI MODULI A,B,C

(conformi all'allegato A1 dell'accordo Governo/Regioni del 26/01/2006, non abrogato)

1.1 MODULO A:

I° MODULO (4 ore)

L'approccio alla prevenzione attraverso il D. Lgs 81/2008 per un percorso di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori:

La filosofia del Testo Unico in riferimento all'organizzazione di un Sistema di Prevenzione aziendale, alle procedure di lavoro, al rapporto uomo-macchina e uomo-ambiente/ sostanze pericolose, alle misure generali di tutela della salute dei lavoratori e alla valutazione dei rischi.

Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento:

- La gerarchia delle fonti giuridiche
- Le Direttive Europee
- La Costituzione, Codice Civile e Codice Penale
- L'evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro
- Statuto dei Lavoratori e normativa sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali
- Il D. Lgs. 81/2008: l'organizzazione della prevenzione in azienda, i rischi considerati e le misure preventive, esaminati in modo associato alla normativa vigente collegata
- La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, etc.
- Le norme tecniche UNI, CEI e loro validità.

II° MODULO (4 ore)

I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D. Lgs 81/2008: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali:

- Il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti
- Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti del SPP
- Il Medico Competente (MC)
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
- Gli Addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso
- I Lavoratori
- I Progettisti, i Fabbrikanti, i Fornitori e gli Installatori
- I Lavoratori autonomi

Il Sistema Pubblico della prevenzione:

- Vigilanza e controllo
- Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni
- Le omologazioni, le verifiche periodiche
- Informazione, assistenza e consulenza
- Organismi paritetici e Accordi di categoria

III° MODULO (4 ore)

Criteri e strumenti per l'individuazione dei rischi

- Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione
- Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali, rischio di molestie e mobbing
- Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni
- Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile
- Informazione sui criteri, metodi e strumenti per la valutazione dei rischi (Linee guida regionali, linee guida CEE, modelli basati su check list, la Norma Uni EN 1050/98, ecc.)

Documento di valutazione dei rischi

- Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e criteri utilizzati
- Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare
- Priorità e tempistica degli interventi di miglioramento
- Definizione di un sistema per il controllo dell'efficienza e dell'efficacia nel tempo delle misure attuate.

IV° MODULO (4 ore)

La classificazione dei rischi in relazione alla normativa

- Rischio da ambienti di lavoro
- Rischio elettrico
- Rischio meccanico, Macchine, Attrezzature
- Rischio movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto)
- Rischio cadute dall'alto
- Le verifiche periodiche obbligatorie di apparecchi e impianti

Rischio incendio ed esplosione

- Il quadro legislativo antincendio e C.P.I.
- Gestione delle emergenze elementari

V° MODULO (4 ore)

La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza

- Principali malattie professionali
- Rischio cancerogeni e mutageni
- Rischio chimico
- Rischio biologico
- Tenuta dei registri di esposizione dei lavoratori alle diverse tipologie di rischio che li richiedono

VI° MODULO (4 ore)

La valutazione di alcuni rischi specifici in relazione alla relativa normativa di igiene del lavoro

- Rischio rumore
- Rischio vibrazioni
- Rischio videoterminali
- Rischio movimentazione manuale dei carichi
- Rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
- Rischio da campi elettromagnetici
- Il microclima
- L'illuminazione

VII° MODULO (4 ore)

Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio

- Il piano delle misure di prevenzione
- Il piano e la gestione del pronto soccorso
- La sorveglianza sanitaria: (definizione delle necessità della sorveglianza sanitaria, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi)
- I Dispositivi di Protezione individuale: criteri di scelta e di utilizzo
- La gestione degli appalti
- L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori (nuovi assunti, RSPP, RLS, RLST, addetti alle emergenze, aggiornamento periodico)

1.2 MODULO B:

PROGRAMMA DI BASE DEI MODULI PER I NOVE MACROSETTORI ATECO (conformi all'allegato A2 dell'accordo Governo/Regioni del 26/01/2006, e al D.A. Regionale del 13/08/2007)

I° Macrosettore (36 ore)

AGRICOLTURA

Per tale macrosettore si individuano i sottoelencati argomenti, indicativi e non esaustivi e da sviluppare con particolare riguardo alla tipologia di attività e al rischio specifico ad essa connesso e alle relative misure di prevenzione e protezione:

- **Rischi da agenti cancerogeni e mutageni (Tabelle IARC);**
- **Rischi chimici:**
 - gas,
 - vapori,
 - fumi,
 - liquidi,
 - polveri,
 - etichettatura,
 - prodotti fitosanitari: misure di prevenzione e protezione e procedure di sicurezza;
- **Rischi biologici;**
- **Rischi fisici:**
 - rumore, (D.lgs 81/2008, Titolo VIII, Capo II)
 - vibrazioni, (D. Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo III)
 - microclima,
 - illuminazione;
- **Rischi legati all'organizzazione del lavoro:**
 - ambienti di lavoro,
 - movimentazione merci: apparecchi di sollevamento/mezzi di trasporto,
 - rischi da movimentazione manuale dei carichi (Tabelle NIOSH);
- **Rischi infortunistici:**
 - rischio elettrico, (D.Lgs. 81/2008, Titolo III, Capo III; D.M. 37/2008, norme CEI). Protezione dai contatti diretti e indiretti, da cortocircuiti e sovraccarichi. Impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche. Certificazione di conformità secondo le regole dell'arte,
 - rischio meccanico: Rischio da macchine e attrezzature da lavoro, direttiva macchine e D. Lgs. 81/2008, Allegato V,
 - rischio di cadute dall'alto; Tipologie, scelta e progettazione degli apprestamenti e opere provvisorie per i lavori in quota. Ponteggi, trabattelli, scale;
- **Rischi da esplosione. Direttiva ATEX;**
- **Prevenzione incendi e sicurezza antincendio. Piano di emergenza ed evacuazione (D.M.10/03/98);**
- **Caratteristiche e scelta dei DPI**

II° Macrosettore (36 ore)

PESCA

Per tale macrosettore si individuano i sottoelencati argomenti, indicativi e non esaustivi e da sviluppare con particolare riguardo alla tipologia di attività e al rischio specifico ad essa connesso e alle relative misure di prevenzione e protezione:

- **Rischi chimici:**
 - liquidi,
 - etichettatura;
- **Rischi biologici;**
- **Rischi fisici:**
 - rumore, (*D.lgs 81/2008, Titolo VIII, Capo II*)
 - vibrazioni, (*D.lgs 81/2008, Titolo VIII, Capo III*)
 - microclima,
 - illuminazione;
- **Rischi legati all'organizzazione del lavoro:**
 - ambienti di lavoro,
 - movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto,
 - rischi da movimentazione manuale dei carichi (tabelle NIOSH);
- **Rischi infortunistici:**
 - rischio elettrico, (*D.Lgs. 81/2008, Titolo III, Capo III, D.M. 37/2008, norme CEI*). Protezione dai contatti diretti e indiretti, da cortocircuiti e sovraccarichi. Impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche. Certificazione di conformità secondo le regole dell'arte,
 - rischio meccanico: Rischio da macchine e attrezzature da lavoro. Direttiva macchine e D. Lgs. 81/2008, Allegato V,
 - rischio di cadute dall'alto: Tipologie, scelta e progettazione degli apprestamenti e opere provvisorie per i lavori in quota. Ponteggi, trabattelli, scale;
- **Caratteristiche e scelta dei DPI;**
- **Prevenzione incendi e sicurezza antincendio. Piano di emergenza ed evacuazione (D.M.10/03/98).**

III° Macrosettore (60 ore)

ESTRAZIONE MINERALI, ALTRE INDUSTRIE ESTRATTIVE, COSTRUZIONI

Per tale macrosettore si individuano i sottoelencati argomenti, indicativi e non esaustivi e da sviluppare con particolare riguardo alla tipologia di attività e al rischio specifico ad essa connesso e alle relative misure di prevenzione e protezione:

- **Rischi da agenti cancerogeni e mutageni (Tabelle IARC);**
- **Rischi chimici:**
 - gas,
 - vapori,
 - fumi,
 - liquidi,
 - polveri,
 - etichettatura,
- **Rischi fisici:**
 - rumore, (*D.lgs 81/2008, Titolo VIII, Capo II*)
 - vibrazioni, (*D.lgs 81/2008, Titolo VIII, Capo III*)
 - microclima,
 - illuminazione,
 - radiazioni;
- **Rischi legati all'organizzazione del lavoro:**
 - ambienti di lavoro (piano operativo di sicurezza - POS; piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC; organizzazione e layout di cantiere); la gestione della sicurezza nei cantieri; le applicazioni del D. lgs.494/96 (ora D. lgs. 81/08, titolo IV) e succ. modifiche ai cantieri di lavori pubblici e privati,
 - movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto (valutazione e scelta dei mezzi di movimentazione in relazione ai carichi e alle specificità del cantiere. Metodologie e misure di sicurezza),
 - movimentazione manuale dei carichi: metodologie e misure di sicurezza (Tabelle NIOSH);
- **Rischi infortunistici:**
 - rischio elettrico, (D.Lgs. 81/2008, Titolo III, Capo III; D.M. 37/2008, norme CEI). Protezione dai contatti diretti e indiretti, da cortocircuiti e sovraccarichi. Impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche. Certificazione di conformità secondo le regole dell'arte,
 - rischio meccanico: Rischio da macchine e attrezzature da lavoro, direttiva macchine e D. Lgs. 81/2008, Allegato V,
 - rischio di cadute dall'alto; Tipologie, scelta e progettazione degli apprestamenti e opere provvisorie per i lavori in quota. Ponteggi, trabattelli, scale;
- **Rischi da esplosione. Direttiva ATEX,**
- **Prevenzione incendi e sicurezza antincendio. Piano di emergenza ed evacuazione (D.M. 10/03/98);**
- **DPI: marcatura, caratteristiche, finalità d'uso e modalità di scelta.**

IV° Macrosettore (48 ore)

Industrie manifatturiere	Produzione e lavorazione metalli
Industrie alimentari etc,	Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici
Tessili, Abbigliamento,	Fabbricazione macchine, apparecchi elettrici, elettronici
Conciarie, Cuoi,	Autoveicoli
Legno, Mobili	Produzione e distribuzione energia elettrica, gas, acqua
Carta, editoria, stampa	Smaltimento rifiuti
Minerali non metalliferi	

Per tale macrosettore si individuano i sottoelencati argomenti, indicativi e non esaustivi e da sviluppare con particolare riguardo alla tipologia di attività e al rischio specifico ad essa connesso e alle relative misure di prevenzione e protezione:

- **Rischi da agenti cancerogeni e mutageni (Tabelle IARC);**

- **Rischi chimici:**
 - gas,
 - vapori,
 - fumi,
 - liquidi,
 - polveri,
 - etichettatura,

- **Rischio biologico;**

- **Rischi fisici:**

- rumore, (D.lgs 81/2008, Titolo VIII, Capo II)
- vibrazioni, (D.lgs 81/2008, Titolo VIII, Capo III)
- microclima,
- illuminazione,
- radiazioni,
- rischi da videoterminali;

- **Rischi legati all'organizzazione del lavoro:**

- ambienti di lavoro,
- movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto,
- movimentazione manuale dei carichi (tabelle NIOSH);

- **Rischi infortunistici:**

- rischio elettrico (D.Lgs. 81/2008, Titolo III, Capo III; D.M. 37/2008, norme CEI). Protezione dai contatti diretti e indiretti, da cortocircuiti e sovraccarichi. Impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche. Certificazione di conformità secondo le regole dell'arte,
- rischio meccanico: macchine e attrezzature da lavoro; direttiva macchine e D. Lgs. 81/2008, Allegato V; valutazione dei rischi delle macchine secondo UNI EN 1050. Protezioni meccaniche secondo UNI EN 294 e UNI EN 956,
- rischio di cadute dall'alto; Tipologie, scelta e progettazione degli apprestamenti e opere provvisori per i lavori in quota. Ponteggi, trabattelli, scale;

- **Rischi da esplosione. Direttiva ATEX;**

- **Prevenzione incendi e sicurezza antincendio. Piano di emergenza ed evacuazione (D.M. 10/03/98);**

- **Caratteristiche e scelta dei DPI.**

V° Macrosettore (68 ore)

RAFFINERIE, TRATTAMENTO COMBUSTIBILI NUCLEARI, INDUSTRIA CHIMICA, FIBRE, GOMMA, PLASTICA

Per tale macrosettore si individuano i sottoelencati argomenti, indicativi e non esaustivi e da sviluppare con particolare riguardo alla tipologia di attività e al rischio specifico ad essa connesso e alle relative misure di prevenzione e protezione:

- **Rischi da agenti cancerogeni e mutageni (Tabelle IARC);**

- **Rischi chimici:**

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| ◦ gas, | ◦ etichettatura, |
| ◦ vapori, | ◦ gestione e stoccaggio sostanze, |
| ◦ fumi, | ◦ manipolazione, |
| ◦ liquidi, | ◦ sicurezza impianti chimici; |
| ◦ polveri, | |

- **Rischio biologico;**

- **Rischi fisici:**

- rumore, (D.lgs 81/2008, Titolo VIII, Capo II)
- vibrazioni, (D.lgs 81/2008, Titolo VIII, Capo III)
- microclima,
- illuminazione,
- radiazioni,
- rischi da videoterminali;

- **Rischi legati all'organizzazione del lavoro:**

- ambienti di lavoro: turni di lavoro, modalità organizzative,
- movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto,
- movimentazione manuale dei carichi, (Tabelle NIOSH);

- **Rischi infortunistici:**

- rischio elettrico, (D.Lgs. 81/2008, Titolo III, Capo III; D.M. 37/2008, norme CEI). Protezione dai contatti diretti e indiretti, da cortocircuiti e sovraccarichi. Impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche. Certificazione di conformità secondo le regole dell'arte,
- rischio meccanico: macchine e attrezzature da lavoro; Direttiva macchine e D. Lgs. 81/2008, Allegato V,
- rischio di cadute dall'alto; Tipologie, scelta e progettazione degli apprestamenti e opere provvisori per i lavori in quota. Ponteggi, trabattelli, scale,
- rischi da esplosione. Direttiva ATEX;

- **Prevenzione incendi e sicurezza antincendio. Piano di emergenza ed evacuazione (D.M.10/03/98);**

- **Caratteristiche e scelta dei DPI.**

VI° Macrosettore (24 ore)

COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO ATTIVITÀ ARTIGIANALI NON ASSIMILABILI ALLE PRECEDENTI (*carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.*) TRASPORTI, MAGAZZINAGGI, COMUNICAZIONI

Per tale macrosettore si individuano i sottoelencati argomenti, indicativi e non esaustivi e da sviluppare con particolare riguardo alla tipologia di attività e al rischio specifico ad essa connesso e alle relative misure di prevenzione e protezione:

- **Rischi da agenti cancerogeni e mutageni (Tabelle IARC);**
- **Rischi chimici:**
 - gas,
 - vapori,
 - fumi,
 - liquidi,
 - polveri,
 - etichettatura,
- **Rischio biologico;**
- **Rischi fisici:**
 - rumore, (*D.lgs 81/2008, Titolo VIII, Capo II*)
 - vibrazioni, (*D.lgs 81/2008, Titolo VIII, Capo III*)
 - rischi da videoterminali;
- **Rischi legati all'organizzazione del lavoro:**
 - ambienti di lavoro,
 - rischio incidenti stradali;
- **Rischi da movimentazione manuale dei carichi (Tabelle NIOSH);**
- **Rischi infortunistici:**
 - rischio elettrico (D.Lgs. 81/2008, Titolo III, Capo III; D.M. 37/2008, norme CEI). Protezione dai contatti diretti e indiretti, da cortocircuiti e sovraccarichi. Impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche. Certificazione di conformità secondo le regole dell'arte,
 - rischio meccanico: macchine e attrezzature da lavoro; direttiva macchine e D. Lgs. 81/2008, Allegato V,
 - rischio di cadute dall'alto; Tipologie, scelta e progettazione degli apprestamenti e opere provvisori per i lavori in quota. Ponteggi, trabattelli, scale;
- **Rischi da esplosione. Direttiva ATEX;**
- **Prevenzione incendi e sicurezza antincendio. Piano di emergenza ed evacuazione (D.M. 10/03/98);**
- **Caratteristiche e scelta dei DPI.**

SANITÀ, SERVIZI SOCIALI

Per tale macrosettore si individuano i sottoelencati argomenti, indicativi e non esaustivi e da sviluppare con particolare riguardo alla tipologia di attività e al rischio specifico ad essa connesso e alle relative misure di prevenzione e protezione:

- **Rischi da agenti cancerogeni e mutageni (Tabelle IARC);**

- **Rischi chimici:**
 - gas,
 - vapori,
 - liquidi,
 - etichettatura,
 - gas anestetici
(*monitoraggio ambientale e biologico*),
 - antiblastici,
 - detergenti, disinfettanti, sterilizzanti;

- **Rischio biologico;**

- uso deliberato di agenti biologici,
- ambienti con potenziale esposizione ad agenti biologici;

- **Rischi fisici:**

- microclima,
- illuminazione,
- radiazioni (ionizzanti, non ionizzanti, ultrasuoni, procedure di controllo del rischio),
- rischi da videoterminali;

- **Rischi legati all'organizzazione del lavoro:**

- ambienti di lavoro,
- movimentazione merci: apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto,
- rischi da movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti (valutazione del rischio nelle strutture ospedaliere, nell'assistenza domiciliare - indice MAPO);

- **Rischi infortunistici:**

- rischio elettrico, (D.Lgs. 81/2008, Titolo III, Capo III; D.M. 37/2008, norme CEI). Protezione dai contatti diretti e indiretti, da cortocircuiti e sovraccarichi. Impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche. Certificazione di conformità secondo le regole dell'arte,
- rischio meccanico: macchine e attrezzature da lavoro; direttiva macchine e D. Lgs. 81/2008, Allegato V. Apparecchiature elettromedicali,
- rischio di cadute dall'alto; Tipologie, scelta e progettazione degli apprestamenti e opere provvisorie per i lavori in quota,

- **Rischi da esplosione. Direttiva Atex;**

- **Prevenzione incendi e sicurezza antincendio nelle strutture sanitarie. Piano di emergenza ed evacuazione (D.M. 10/03/98);**

- **Caratteristiche e scelta dei DPI.**

VIII° Macrosettore (24 ore)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ISTRUZIONE

Per tale macrosettore si individuano i sottoelencati argomenti, indicativi e non esaustivi e da sviluppare con particolare riguardo alla tipologia di attività e al rischio specifico ad essa connesso e alle relative misure di prevenzione e protezione:

- **Rischi chimici:**
 - gas,
 - vapori,
 - fumi,
 - liquidi,
 - polveri,
 - etichettatura;
- **Rischio biologico;**
- **Rischi fisici:** ◦ microclima, ◦ illuminazione, ◦ rischi da videoterminali;
- **Rischi legati all'organizzazione del lavoro:**
 - ambienti di lavoro,
 - rischi da movimentazione manuale dei carichi. (Tabelle NIOSH);
- **Rischi infortunistici:**
 - rischio elettrico (D.Lgs. 81/2008, Titolo III, Capo III; D.M. 37/2008, norme CEI). Protezione dai contatti diretti e indiretti, da cortocircuiti e sovraccarichi. Impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche. Certificazione di conformità secondo le regole dell'arte,
 - rischio meccanico: macchine e attrezzature da lavoro, direttiva macchine e D. Lgs. 81/2008, Allegato V;
- **Prevenzione incendi e sicurezza antincendio. Piano di emergenza ed evacuazione (D.M. 10/03/98);**
- **Caratteristiche e scelta dei DPI.**

IX° Macrosettore (12 ore)

ALBERGHI; RISTORANTI; ASSICURAZIONI; IMMOBILIARI; INFORMATICA; ASSOCIAZIONI RICREATIVE, CULTURALI, SPORTIVE; SERVIZI DOMESTICI; ORGANIZZAZIONI EXTRATERRITORIALI

Per tale macrosettore si individuano i sottoelencati argomenti, indicativi e non esaustivi e da sviluppare con particolare riguardo alla tipologia di attività e al rischio specifico ad essa connesso e alle relative misure di prevenzione e protezione:

- **Rischi chimici:**
 - gas,
 - vapori,
 - fumi,
 - liquidi,
 - polveri,
 - etichettatura;
- **Rischio biologico;**
- **Rischi fisici:** ◦ microclima, ◦ illuminazione, ◦ rischi da videoterminali;
- **Rischi legati all'organizzazione del lavoro:**
 - ambienti di lavoro,
 - rischi da movimentazione manuale dei carichi. (Tabelle NIOSH);
- **Rischi infortunistici:**
 - rischio elettrico (D.Lgs. 81/2008, Titolo III, Capo III ; D.M. 37/2008, norme CEI). Protezione dai contatti diretti e indiretti, da cortocircuiti e sovraccarichi. Impianti di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche. Certificazione di conformità secondo le regole dell'arte,
 - rischio meccanico: macchine e attrezzature da lavoro, direttiva macchine e D. Lgs. 81/2008, Allegato V;
- **Prevenzione incendi e sicurezza antincendio. Piano di emergenza ed evacuazione (D.M. 10/03/98);**
- **Caratteristiche e scelta dei DPI.**

PROGRAMMA MODULO C

(in conformità all'allegato 3 dell'accordo Governo/Regioni del 26/01/2006)

1.3 MODULO C:

I° MODULO (8 ore)

Organizzazione e sistemi di gestione:

- La valutazione del rischio come:
 - a) processo di pianificazione della prevenzione
 - b) conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e l'analisi dei rischi
 - c) elaborazione di metodi per il controllo delle efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza presi
- Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL, integrazione e confronto con norme e standard (OSHAS 18001, ISO, etc.)
- Il processo del miglioramento continuo
- Organizzazione e gestione integrata delle attività tecnico-amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici)

II° MODULO (4 ore)

Il sistema delle relazioni e della comunicazione:

- Il sistema delle relazioni: RLS, Medico competente, lavoratori, datore di lavoro, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, etc.
- Gestione della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro
- Metodi, tecniche e strumenti della comunicazione
- Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica
- Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali

Rischi di natura psicosociale:

- Elementi di comprensione e differenziazione fra stress, mobbing e burn-out
- Conseguenze lavorative dei rischi da tali fenomeni sull'efficienza organizzativa, sul comportamento di sicurezza del lavoratore e sul suo stato di salute
- Strumenti, metodi e misure di prevenzione
- Analisi dei bisogni didattici

III° MODULO (4 ore)

Rischi di natura ergonomica:

- L'approccio ergonomico nell'impostazione dei posti di lavoro e delle attrezzature
- L'approccio ergonomico nell'organizzazione aziendale
- L'organizzazione come sistema: principi e proprietà dei sistemi

IV° MODULO (8 ore)

Ruolo dell'Informazione e della Formazione:

- Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda (D.lgs. 81/2008, Titolo I e altre direttive europee)
- Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro
- Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.)
- Strumenti di informazione su salute e sicurezza del lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc.)
- Elementi di progettazione didattica:
 - Analisi dei fabbisogni
 - Definizione degli obiettivi didattici
 - Scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi
 - Metodologie didattiche
 - Sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda

ALLEGATO 2 - NUMERO DI ORE PREVISTE NEL MODULO B PER MACROSETTORE ATECO

MACROSETTORE ATECO	ATTIVITÀ	ATECO	MODULO B	AGG.TO QUINQUENN.	
1	Agricoltura, caccia e silvicoltura	A	36	40	
	2	Pesca, piscicoltura e servizi connessi			B
3	Estrazione di minerali energetici	CA	60		
	Estrazione di minerali non energetici	CB			
	Costruzioni	F			
	Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco	DA			
	Industrie tessili e dell'abbigliamento	DB			
4	Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari	DC	48	60	
	Industria del legno e dei prodotti in legno	DD			
	Fabbricazione della pasta-cartta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta; stampa, editoria	DE			
	Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	DI			
	Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo	DJ			
	Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici	DK			
	Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche	DL			
	Fabbricazione di mezzi di trasporto	DM			
	Altre industrie manifatturiere	DN			
	Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua	E			
	Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili	O90			
5	Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari	DF	68		
	Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali	DG			
	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	DH			
	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; carrozzerie, ripar. di autoveicoli, motocicli, di beni personali per la casa	G			
6	Attività artigianali non assimilabili alle precedenti (lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, etc..)		24	40	
	7	Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni			I
8	Sanità e assistenza sociale	N	60	60	
	8	Amministrazione pubblica			L
		Istruzione			M
9	Alberghi e Ristoranti	H	12	40	
	Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese	K			
	Attività finanziarie	J			
	Attività di organizzazioni associative; attività ricreative, culturali e sportive; servizi alle famiglie	091,92,93			
	Attività svolte da famiglie e convivenze	P			
	Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	Q			

ALLEGATO 3 - RSPP/ASPP TABELLA DEGLI ESONERATI DAL PERCORSO FORMATIVO (MODULI A, B, C)

TITOLI PROFESSIONALI	CONDIZIONI	Modulo A	Modulo B	Modulo C
<p>LAUREA TRIENNALE IN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 2. INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE 3. INGEGNERIA INDUSTRIALE 4. SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA 5. PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE <p>LAUREA (VECCHIO ORDINAMENTO) IN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SCIENZE DELL'ARCHITETTURA E DELL'INGEGNERIA EDILE 2. INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 3. INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE 4. INGEGNERIA INDUSTRIALE 		<p>ESONERO</p>	<p>ESONERO CON OBBLIGO DI FREQUENZA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO ENTRO CINQUE ANNI DAL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO</p>	<p>FREQUENZA (SOLO PER RSPP)</p>

ALLEGATO 4 - COSÌ COME PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. N. 37 DEL 14/02/2006, AGGIORNATO DALLE "LINEE GUIDA INTERPRETATIVE" PUBBLICATE SULLA G.U.R.I. N. 285 DEL 07/12/2006 E DAL D. LGS. 81/2008 (TESTO UNICO)

TABELLA A4 - Riconoscimento ai Responsabili SPP dei crediti professionali e formativi pregressi

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Modulo C	Verifica di apprendimento
> di tre anni con incarico attuale (14/02/2006), designati prima del 14/02/2003 ed attivi al 13/08/2003	Qualsiasi	Esonero	Esonero per il Macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo, ed entro il termine di cui al punto 1.1	Frequenza	Verifica dell'apprendimento con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (modulo C)
> di sei mesi, < di tre anni, con incarico attuale (14/02/2006), designati prima del 14/02/2003 ed attivi al 13/08/2003	Qualsiasi	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B-C)
con incarico attuale (14/02/2006), designati dopo il 14/02/2003 con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del D.M. 16/01/1997	Diploma di Istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B-C)
nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del D.M. 16/01/1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Frequenza	Verifica dell'apprendimento con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B- C)


Per coloro che sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B, si procede comunque, in occasione della verifica prevista per il modulo C, anche alla somministrazione di test, a risposta multipla chiusa, relativi alle materie dei moduli A e B.

ALLEGATO 5 - COSI' COME PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. N. 37 DEL 14/02/2006, AGGIORNATO DALLE "LINEE GUIDA INTERPRETATIVE" PUBBLICATE SULLA G.U.R.I. N. 285 DEL 07/12/2006 E DAL D. LGS. 81/2008 (TESTO UNICO)


TABELLA A5 - Riconoscimento agli Addetti SPP dei crediti professionali e formativi pregressi

Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Modulo A	Modulo B	Verifica di apprendimento
> di tre anni con incarico attuale (14/02/2006), designati prima del 14/02/2003 ed attivi al 13/08/2003	Qualsiasi	Esonero	Esonero per il Macrosettore Ateco in cui svolge attualmente l'attività, con obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo, ed entro il termine di cui al punto 1.1	
> di sei mesi, con incarico attuale (14/02/2006), designati prima del 14/02/2003 ed attivi al 13/08/2003	Qualsiasi	Esonero	Frequenza	Verifica dell'apprendimento con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B)
con incarico attuale (14/02/2006), designati dopo il 14/02/2003 con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del D.M. 16/01/1997	Diploma di Istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Verifica dell'apprendimento con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B)
nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del D.M. 16/01/1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Esonero	Frequenza	Verifica dell'apprendimento con valutazione riferita al modulo per il quale si prevede l'obbligo di frequenza (B)

**ALLEGATO 6 RSPP - DIAGRAMMA ESPLICATIVO DELLA TABELLA A4 DELL'ACCORDO GOVERNO/REGIONI DEL 26/01/2006
(RICONOSCIMENTO CREDITI PROFESSIONALI E FORMATIVI PREGRESSI)**



**ALLEGATO 7 ASPP - DIAGRAMMA ESPLICATIVO DELLA TABELLA A5 DELL'ACCORDO GOVERNO/REGIONI DEL 26/01/2006
(RICONOSCIMENTO CREDITI PROFESSIONALI E FORMATIVI PREGRESSI)**



ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA CUSTODIRE IN AZIENDA E NEI CANTIERI, IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO.

In coda a questa guida riteniamo opportuno riportare un elenco sintetico dei documenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che il Datore di lavoro deve custodire in azienda:

- ORGANIGRAMMA AZIENDALE (datato e sottoscritto dal datore di lavoro);
- CERTIFICATO D'ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO;
- CONTRATTO D'APPALTO E/O SUBAPPALTO CON LA DITTA;
- LIBRO UNICO DEL LAVORO (art. 39, comma 1, D. Lgs. 112/2008);
- CERTIFICATO DI AGIBILITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI;
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (art. 17, 1° c – lett.a. + art. 28 D.Lgs. 81/08):
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO USO VIDEOTERMINALI (art. 174 D.Lgs. 81/08);
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPOSIZIONE RUMORE (art. 181 + art. 190 D.Lgs. 81/08);
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO USO AGENTI CHIMICI (art. 223 D.Lgs. 81/08);
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO USO AGENTI CANCEROGENI (art. 236 D.Lgs. 81/08);
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO USO AGENTI BIOLOGICI (art. 271 D.Lgs. 81/08);
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ESPLOSIONE (art. 290 D.Lgs. 81/08);
- DOCUMENTO SULLA PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI (art. 294 D.Lgs. 81/08);
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA VIBRAZIONI MECCANICHE (art. 181 + art. 202 D.Lgs. 81/08);
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI (art. 181 + art. 209 D.Lgs. 81/08);
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (art. 181 + art. 216 D.Lgs. 81/08);
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO (art. 2 + All. I Decreto 10/3/1998);
- PIANO DI EMERGENZA (art. 5 + All. VIII Decreto 10/3/1998).
- AUTOCERTIFICAZIONE (art. 29, 5° c., D.Lgs. 81/08);
- REGISTRO DEGLI INFORTUNI VIDIMATO DALL'ORGANO DI VIGILANZA TERRITORIALMENTE COMPETENTE(art. 4, 5° c. lett. o, D.Lgs. 626/94);
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA + VERBALI DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE / QUINQUENNALE (art. 7 D.M. 37/08 + artt. 2 e 4 DPR 462/01);
- ATTI PROBANTI L'AVVENUTA TRASMISSIONE ALL'AZIENDA USL ED ALL'ISPESL DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ' DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA;
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEI DISPOSITIVI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE + VERBALI DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE / QUINQUENNALE (art. 7 D.M. 37/08 + artt. 2 e 4 DPR 462/01);
- ATTI PROBANTI L'AVVENUTA TRASMISSIONE ALL'AZIENDA USL ED ALL'ISPESL DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ' DEI DISPOSITIVI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE;
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA FULMINAZIONE DETERMINATO DA GRAFICO E/O CALCOLO ATTESTANTE L'AUTO-PROTEZIONE DELLE STRUTTURE METALLICHE;
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ELETTRICO IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE (art. 7 D.M. 37/08 + art. 5 DPR 462/01);
- VERBALE DI OMOLOGAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE, RILASCIATO DALL'AUSL (art. 5 DPR 462/01 + art. 296 D.Lgs. 81/08);
- VERBALE DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE (art. 6 DPR 462/01 + art. 296 D.Lgs. 81/08);
- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE DELLE MACCHINE;
- LIBRETTI D'ISTRUZIONE D'USO E MANUTENZIONE DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE MARCATE CE;
- DENUNCIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO NON MANUALI CON PORTATA SUPERIORE A KG. 200;
- CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (all.to IV – punto 4.3.1. D.Lgs. 81/08);
- AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI LOCALI SOTTERRANEI O SEMISOTTERRANEI (art. 65 D.Lgs. 81/08);
- AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI LOCALI CON ALTEZZA NETTA < A MT 3.00 (all.to IV – punto 1.2.4. D.Lgs. 81/08);
- LIBRETTI DI EVENTUALI APPARECCHI A PRESSIONE, APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, DI EVENTUALI ASCENSORI, MONTACARICHI;
- VERBALI DI VERIFICA DI EVENTUALI APPARECCHI A PRESSIONE, APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, DI EVENTUALI ASCENSORI, MONTACARICHI;

- ❑ NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI CONTROFIRMATO DALL'INTERESSATO PER ACCETTAZIONE (art. 31 D.Lgs. 81/08);
- ❑ ATTESTAZIONE DI AVVENUTA FORMAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (art. 32 D.Lgs. 81/08);
- ❑ NOMINA DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PRONTO SOCCORSO (art. 18, 1° c. - lett. b, D.Lgs. 81/08);
- ❑ NOMINA DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO, E COMUNQUE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA (art. 18, 1° c. - lett. b, D.Lgs. 81/08);
- ❑ VERBALE DI ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (art. 47 D.Lgs. 81/08);
- ❑ ATTESTAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI; (artt. 36 - 37 D.Lgs. 81/08);
- ❑ ATTESTAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA ; (artt. 36 ÷ 37 D.Lgs. 81/08);
- ❑ ATTESTAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PRONTO SOCCORSO; (artt. 36 - 37 D.Lgs. 81/08);
- ❑ ATTESTAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO, E COMUNQUE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA; (artt. 36 - 37 D.Lgs. 81/08);
- ❑ ATTO DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE (art. 18, 1° c. - lett. a, D.Lgs. 81/08);
- ❑ ESITI DELLE VISITE MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE DEI LAVORATORI RILASCIATI DAL MEDICO COMPETENTE (art. 41, 6° c., D.Lgs. 81/08);
- ❑ CARTELLE SANITARIE DEI LAVORATORI (art. 25, 1° c. - lett. c, D.Lgs. 81/08);
- ❑ VERBALE DELLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (art. 35 D.Lgs. 81/08);
- ❑ SCHEDE TOSSICOLOGICHE E DI SICUREZZA DEI PRODOTTI;
- ❑ NOTIFICA DEI LAVORI DI RIMOZIONE DELL'AMIANTO (art. 250, D. Lgs. 81/08);
- ❑ PIANO DI LAVORO DI RIMOZIONE DELL'AMIANTO (art. 256, D. Lgs. 81/08);
- ❑ NULLA OSTA RILASCIATO DALLA USL PER LAVORI DI RIMOZIONE DELL'AMIANTO URGENTI (art. 256, D. Lgs. 81/08);
- ❑ ATTO D'INDIVIDUAZIONE DEL "DATORE DI LAVORO" PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (art. 30 D.lgs. 242/96);
- ❑ EVENTUALI DELEGHE CONFERITE DAL "DATORE DI LAVORO" AI DIRIGENTI / PREPOSTI (art. 16 D.Lgs. 81/08);
- ❑ ATTI PROBANTI L'AVVENUTA FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI LAVORATORI;

Elenco sintetico di ulteriori documenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro da custodire in Cantiere:

- ❑ COPIA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE TRASMESSA ALL'ORGANO DI VIGILANZA TERRITORIALMENTE COMPETENTE (art. 99 D.Lgs. 81/08);
- ❑ CONCESSIONE EDILIZIA / AUTORIZZAZIONE EDILIZIA / DICHIARAZIONE D'INIZIO ATTIVITÀ;
- ❑ PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA - POS (art. 89, 1° c. - lett. h + art. 96, 1° c. - lett. g, D.Lgs. 81/08);
- ❑ ATTI PROBANTI L'AVVENUTA TRASMISSIONE DEL POS AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (art. 101, 3° comma, D.Lgs. 81/08 - obbligo a carico dell'impresa affidataria);
- ❑ ATTI PROBANTI L'AVVENUTA TRASMISSIONE DEL POS ALL'IMPRESA AFFIDATARIA (art. 101, 3° comma, D.Lgs. 81/08 - obbligo a carico dell'impresa esecutrice);
- ❑ PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO - PSS (solo per LL.PP. - art. 131, 2°c. - lett. b, D.Lgs. 163/06);
- ❑ NOTA DI TRASMISSIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) ALLA DITTA APPALTATRICE;
- ❑ NOTA DI TRASMISSIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) AI SUBAPPALTATORI;
- ❑ REGISTRO DELLE VACCINAZIONI ANTITETANICHE;
- ❑ VERBALE DELLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI «SOLO PER CANTIERI LA CUI DURATA PRESUNTA DEI LAVORI È SUPERIORE A 200 GIORNI LAVORATIVI» (art. 35 + art. 104, 1° c., D.Lgs. 81/08);
- ❑ AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE RILASCIATA AL COSTRUTTORE DEL PONTEGGIO METALLICO E RELATIVE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CON SCHEMI-TIPO DI PONTEGGIO (artt. 131 + 133, 3° c., D.Lgs. 81/08);
- ❑ PROGETTO DEL PONTEGGIO METALLICO E DELLE ALTRE OPERE PROVVISORIALI METALLICHE FIRMATO DA INGEGNERE O ARCHITETTO ABILITATO ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE «SOLO PER PONTEGGI DI ALTEZZA SUPERIORE A MT 20 O NEL CASO IN CUI VENGONO UTILIZZATI ELEMENTI FACENTI PARTE DI PONTEGGI DI TIPO DIVERSO E/O MISTO O IN CASO DI MONTAGGIO IN DIFFORMITÀ AGLI SCHEMI TIPO O PER OPERE PROVVISORIALI DI NOTEVOLE COMPLESSITÀ IN RAPPORTO ALLE LORO DIMENSIONI ED AI SOVRACCARICHI» (art.133 D.Lgs. 81/08 - Circolare Ministero del Lavoro n. 149/85);
- ❑ PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO - PIMUS (artt. 134, 1° c., + 136, 1° c., D.Lgs. 81/08);

- ❑ LIBRETTI E VERBALI DI VERIFICA DI PRIMA INSTALLAZIONE E/O PERIODICHE E/O ECCEZIONALI DELLE SEGUENTI ATTREZZATURE INSTALLATE IN CANTIERE (art. 71, 11° c., + allegato VII D.Lgs. 81/08):
 - ❑ SCALE AEREE AD INCLINAZIONE VARIABILE (verifica annuale AUSL);
 - ❑ PONTI MOBILI SVILUPPABILI SU CARRO AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO (verifica annuale AUSL);
 - ❑ PONTI MOBILI SVILUPPABILI SU CARRO A SVILUPPO VERTICALE AZIONATI A MANO (verifica biennale AUSL);
 - ❑ PONTI SOSPESI E RELATIVI ARGANI (verifica biennale AUSL);
 - ❑ APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO P > 200 KG DI TIPO MOBILE O TRASFERIBILE (verifica annuale AUSL);
 - ❑ APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO P > 200 KG DI TIPO FISSO CON ANNO DI COSTRUZIONE > 10 ANNI (verifica annuale AUSL);
 - ❑ APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO P > 200 KG DI TIPO FISSO CON ANNO DI COSTRUZIONE < 10 ANNI (verifica biennale AUSL).

- ❑ VERBALE DI VERIFICA DEL PONTEGGIO IN OCCASIONE DEL MONTAGGIO (art. 112, 2° c., D.Lgs. 81/08);
- ❑ VERBALE DI VERIFICA TRIMESTRALE DELLE FUNI E CATENE DEI MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO (art. 71, 3° c. +, allegato VI – punto 3.1.2 D.Lgs. 81/08);
- ❑ ATTO DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEI LAVORI / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (art. 89, 1° c. – lett. c, D.Lgs. 81/08);
- ❑ ATTO DI DESIGNAZIONE DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI (art. 90, 3° c, D.Lgs. 81/08);
- ❑ ATTO DI DESIGNAZIONE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (art. 90, 4° c, D.Lgs. 81/08);
- ❑ ATTI PROBANTI L'AVVENUTA TRASMISSIONE DEL PSC A TUTTE LE IMPRESE INVITATE A PRESENTARE OFFERTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (art. 101, 1° comma, D.Lgs. 81/08);
- ❑ **A.** ATTI PROBANTI LA VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA, DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI (art. 90, 9° comma – lett. a, D.Lgs. 81/08):
 - LAVORI PRIVATI:** CERTIFICATO CCIAA + DOCUMENTO UNICO REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) + AUTOCERTIFICAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ALLEGATO XVII del D.Lgs. 81/08;
 - LAVORI PUBBLICI:** DOCUMENTI CONFORMI ALL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO XVII DEL D.Lgs. 81/08.
- ❑ **B.** DICHIARAZIONE, RILASCIATA DA OGNI IMPRESA ESECUTRICE, DELL'ORGANICO MEDIO ANNUO, DISTINTO PER QUALIFICA, CORREDATA DAGLI ESTREMI DELLE DENUNCE DEI LAVORATORI EFFETTUATE ALL'INPS, ALL'INAIL E ALLA CASSA EDILE, NONCHÉ DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO STIPULATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE, APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI (solo per LL.PP. - art. 90, 9° comma – lett. b, D.Lgs. 81/08);
- ❑ **C.** AUTOCERTIFICAZIONE, RILASCIATA DA OGNI IMPRESA ESECUTRICE, RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO STIPULATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE, APPLICATO AI LAVORATORI DIPENDENTI (solo per Lavori Privati soggetti a permesso di costruire - art. 90, 9° comma – lett. b, D.Lgs. 81/08);
- ❑ ATTI PROBANTI L'AVVENUTA TRASMISSIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE DEI NOMINATIVI DELLE IMPRESE ESECUTRICI UNITAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE DI CUI PRECEDENTI PUNTI N. A), B) e C) (art. 90, 9° comma – lett. c, D.Lgs. 81/08);
- ❑ DOCUMENTI ATTESTANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA (art. 98 D.Lgs. 81/08);
- ❑ PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO – PSC (art. 91, 1° c. – lett. a, + art. 100 D.Lgs. 81/08);
- ❑ FASCICOLO DELLA SICUREZZA DELL'OPERA (art. 91, 1° c. – lett. b, + all. XV, D.Lgs. 81/08);
- ❑ FASCICOLO DEI VERBALI E DEGLI ORDINI DI SERVIZIO PROBANTI LE AZIONI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO RELATIVE ALL'EFFETTIVA APPLICAZIONE, DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI, DELLE PRESCRIZIONI DEL PSC (art. 92, lett. a, D.Lgs. 81/08);
- ❑ FASCICOLO DELLE EVENTUALI NOTE DI CONTESTAZIONE INDIRIZZATE ALLE IMPRESE ESECUTRICI E/O AI LAVORATORI AUTONOMI IN MERITO ALLE ACCERTATE INOSSERVANZE ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA ED ALLE PRESCRIZIONI DEL PSC (art. 92, lett. e, D.Lgs. 81/08);
- ❑ FASCICOLO DELLE EVENTUALI SEGNALAZIONI INVIATE ALLA COMMITTENZA IN MERITO ALLE ACCERTATE INOSSERVANZE ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA ED ALLE PRESCRIZIONI DEL PSC (art. 92, lett. e, D.Lgs. 81/08);
- ❑ FASCICOLO DEGLI EVENTUALI VERBALI DI SOSPENSIONE DELLE SINGOLE LAVORAZIONI IN CASO DI PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE DIRETTAMENTE RICONTRATO (art. 92, lett. f, D.Lgs. 81/08);
- ❑ FASCICOLO DELLE EVENTUALI COMUNICAZIONI DI INADEMPIENZA INVIATE ALL'ORGANO DI VIGILANZA (art. 92, lett. e, D.Lgs. 81/08);
- ❑ ATTI PROBANTI L'AVVENUTA ORGANIZZAZIONE TRA I DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI, IN MERITO ALLA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ, NONCHÉ LA LORO RECIPROCA INFORMAZIONE (art. 92, lett. c, D.Lgs. 81/08);
- ❑ ATTI PROBANTI L'AVVENUTO COORDINAMENTO TRA I RAPPRESENTANTI DELLA SICUREZZA, AL FINE DEL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA IN CANTIERE (art. 92, lett. d, D.Lgs. 81/08).



Finito di stampare
nel mese di Ottobre 2008
Tipografia Etna Molino s.a.s.
Catania



Settore Igiene e Sanità Pubblica
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
U.O. Assistenza, Informazione, Formazione
Educazione alla Sicurezza sul Lavoro

Via Tevere, 39 - Fraz. Cerza - S. Gregorio di (CT)
Tel. 095 2540139 / 140 / 141 - Fax 095 2540203
E-mail: spsal.afi@ausl3.ct.it - spsal.afi2@ausl3.ct.it